



PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI AIROLO

NORME D'ATTUAZIONE

approvate dal Consiglio di Stato il 11.4.1989
con successivi aggiornamenti del
6.11.2001, 15.11.2005, 15.5.2007, 10.11.2010, 17.4.2012, 10.4.2013 e 17.12.2014

Edizione gennaio 2016



studio habitat.ch
architettura
urbanistica
territorio
economia

studio habitat.ch



INDICE

I.	NORME INTRODUTTIVE	1
Art. 1	Base legale, Legislazione applicabile	1
Art. 2	Scopo, effetti.....	1
Art. 3	Componenti	1
II.	NORME EDIFICATORIE GENERALI.....	2
A)	Prescrizioni d'edificazione	2
Art. 4	Siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone.....	2
Art. 5	Condizioni per l'edificabilità di un fondo	2
Art. 6	Definizioni	2
Art. 7	Distanze.....	4
Art. 8	Allineamenti	5
Art. 9	Altezze.....	6
Art. 10	Aperture e corpi sporgenti verso strade e piazze, Antenne.....	6
B)	Arredo degli spazi esterni	7
Art. 11	Area verde	7
Art. 12	Piantagioni.....	7
Art. 13	Terrapieni, muri di sostegno e di controriva, scarpate, muri di cinta	7
C)	Misure promozionali	8
Art. 14	Frazionamento dei fondi.....	8
Art. 15	Piani di lottizzazione	8
Art. 16	Fondi a cavallo di due zone.....	8
Art. 17	Infrastrutture turistiche.....	8
Art. 18	Controllo delle residenze secondarie	9
D)	Aspetti particolari.....	10
Art. 19	Protezione dalle immissioni foniche	10
Art. 20	Energia	10



III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI	11
A) Piano del paesaggio	11
Art. 21 Edifici e impianti fuori zona edificabile: prescrizioni generali	11
Art. 22 Edifici esistenti: prescrizioni per categoria d'edificio	14
Art. 23 Prescrizioni particolari per i Nuclei dei Monti (NM)	17
Art. 24 Zona forestale.....	18
Art. 25 Zona valangaria e ripari valangari.....	18
Art. 26 Zona soggetta a potenziali pericoli naturali.....	19
Art. 27 Zone di interesse archeologico e beni archeologici	20
Art. 28 Punti di vista e tratti di strada panoramici	20
Art. 29 Zone di protezione del paesaggio ZPP	20
Art. 30 Zone di protezione della natura.....	21
Art. 30a Zona di protezione della Val Canaria	22
Art. 30b Elementi naturali protetti EN.....	22
Art. 31 Zona militare e postazioni d'artiglieria	24
Art. 32 Linee a corrente forte	24
Art. 33 Zona ricreativa invernale	24
Art. 34 Sorgenti e zone di protezione	25
Art. 35 Acque	25
Art. 36 Zona agricola.....	25
Art. 37 Estrazioni.....	26
Art. 38 Beni culturali	27
Art. 39 Zona di discarica	31
Art. 40 Roulottes, mobile-Homes, ecc.	31
Art. 40a Piano particolareggiato del San Gottardo	32
B) Piano delle zone	33
Art. 41 Finalità	33
Art. 42 Parametri edificatori di zona.....	33
Art. 43 Zona nucleo tradizionale NT1 e NT2	34
Art. 44 Zona nucleo protetto NP	35
Art. 45 Zone residenziali R2, R3 e R4	35
Art. 46 Zona residenziale speciale RS.....	36
Art. 47 Zona turistica T2.....	37
Art. 48 Zona per alloggi turistici collettivi ATC	37
Art. 49 Zone di risanamento ZR.....	37
Art. 50 Zona artigianale Ar	37
Art. 51 Zona industriale I.....	38
C) Piano del traffico	38
Art. 52 Posteggi.....	38



NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI AIROLO

Art. 53	Visibilità e accessi	41
Art. 54	Costruzione di strade private	42
D)	Piano degli edifici e delle attrezzature di interesse pubblico AP-EP	42
Art. 55	Zone per edifici ed attrezzature di interesse pubblico.....	42
Art. 56	Zona mista per edifici d'interesse pubblico	43
Art. 57	Zona mista per attrezzature turistico-ricreative pubbliche e private d'interesse pubblico.....	44
Art. 58	Zona per edifici ed attrezzature private di interesse pubblico.....	44
Art. 59	Zona ferroviaria	45
E)	Piano degli impianti tecnologici	45
Art. 60	Definizione.....	45
IV.	DISPOSIZIONI FINALI	46
Art. 61	Deroghe.....	46

ALLEGATI

1 - Beni culturali militari fuori dal perimetro del PPSPG

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

CBN	Commissione cantonale delle bellezze naturali
EFZE	Edifici fuori zona edificabile
EIA	Esame di impatto ambientale
I.e.	Indice d'edificabilità
I.o.	Indice d'occupazione
I.s.	Indice di sfruttamento
LALPT	Legge cantonale d'applicazione alla LPT
LE	Legge edilizia cantonale
LPA	Legge sulla protezione dell'ambiente
LPN	Legge federale sulla protezione della natura
LPT	Legge federale sulla pianificazione del territorio
OIF	Ordinanza contro l'inquinamento fonico
OTR	Ordinanza tecnica sui rifiuti
PQ	Piano di quartiere
PR	Piano regolatore
RLE	Regolamento della legge edilizia cantonale
SIA	Società svizzera degli ingegneri e architetti
SE	Superficie edificata
SEF	Superficie edificabile del fondo
SUL	Superficie utile lorda
VSS	Società svizzera degli specialisti della strada



I. NORME INTRODUTTIVE

- Art. 1**
Base legale, Legislazione applicabile
1. Il piano regolatore (PR) prende origine dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), dalla Legge cantonale di applicazione della LPT del 23 maggio 1990 (LALPT), dalla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE) e dal relativo Regolamento d'applicazione (RLE).
 2. Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili la LALPT, la LE ed il RLE unitamente alle leggi e prescrizioni federali, cantonali, comunali sulla protezione del paesaggio e della natura, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.
- Art. 2**
Scopo, effetti
1. Il PR mira a conferire un assetto razionale e equilibrato al territorio attraverso la definizione dei principi organizzativi e funzionali che regolano la crescita degli insediamenti e delle altre attività d'incidenza territoriale.
Il PR ha lo scopo di provvedere principalmente:
 - alla protezione dell'ambiente e di tutte le sue componenti;
 - all'organizzazione razionale del territorio e allo sviluppo armonico del Comune;
 - alla tutela della salubrità, della sicurezza, dell'estetica e di altre esigenze di interesse pubblico nel campo delle costruzioni;
 - alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio in genere, delle bellezze naturali e dei monumenti in particolare.
 2. Il PR crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni e imposizioni previste.
 3. Il PR disciplina l'uso di tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Airolò.
- Art. 3**
Componenti
- Il PR si compone di:
- a) rappresentazioni grafiche:
 - piano del paesaggio in scala 1:2000 e 1:10000
 - piano delle zone in scala 1:2000
 - piano degli edifici e delle attrezzature di interesse pubblico abbinato al piano del traffico, in scala 1:2000
 - piano indicativo degli impianti tecnologici in scala 1:2000
 - b) norme d'attuazione
 - c) relazione tecnico-economica, con indicazione dell'ordine progressivo degli interventi pubblici e il coordinamento delle fasi di attuazione
 - d) dagli atti dell'Inventario degli edifici fuori zona edificabile (v. art. 21-23 NAPR)
 - e) dagli atti del Piano particolareggiato del San Gottardo (v. art. 40b NAPR)



II. NORME EDIFICATORIE GENERALI

A) Prescrizioni d'edificazione

- Art. 4**
Siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone
1. I siti e i paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone sono definiti nel relativo piano in scala 1:10000 stabilito dal Consiglio di Stato.
Fra i "siti pittoreschi" figurano la zona del Passo del San Gottardo, il nucleo di Fontana e i suoi dintorni, il nucleo di Airolo e la campagna a monte e la zona delle Gole di Stalvedro. Tutto il territorio comunale è definito "paesaggio pittoresco".
 2. Le costruzioni, le ricostruzioni e ogni altro intervento non devono alterare i siti pittoreschi, né deturpare i paesaggi pittoreschi soggetti alla protezione cantonale.
- Art. 5**
Condizioni per l'edificabilità di un fondo
- Un fondo è edificabile, nella misura stabilita dalle disposizioni di zona, alle seguenti condizioni cumulative:
- a) se è situato in una zona edificabile del PR (piano delle zone),
 - b) se è urbanizzato (art. 19 e 22 LPT),
 - c) se sono rispettate le condizioni dell'art. 31 OIF.
- Art. 6**
Definizioni
1. Definizioni contenute nella Legge edilizia
Per le definizioni dell'indice di sfruttamento (I.s.), dell'indice di occupazione (I.o.), della superficie utile lorda (SUL), della superficie edificabile del fondo (SEF), della superficie edificata (SE), delle distanze e del modo di misurarle, delle altezze degli edifici e del modo di misurarle, come pure della sistemazione del terreno o di altre analoghe norme edificatorie generali, valgono le norme della Legge edilizia e del relativo Regolamento d'applicazione.
 2. Indice di edificabilità (I.e.)
E' il rapporto fra il volume della costruzione (calcolato secondo la norma SIA 416) e la superficie edificabile del fondo. Trova applicazione nelle zone artigianali e industriali.
I.e. = Volume costruzione / superficie edificabile del fondo
 3. Linea d'arretramento
Costituisce il limite fino al quale é possibile costruire; essa deve essere rispettata tanto nelle nuove costruzioni che nelle ricostruzioni.
 4. Linea di costruzione
Indica l'allineamento obbligatorio per nuove costruzioni.



5. Molestia

- a) Si distinguono aziende o attività non moleste, poco moleste o moleste:
- non moleste: sono quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare.
 - poco moleste: sono quelle ove il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo.
 - aziende o attività con ripercussioni più marcate sono considerate moleste.
- b) Ogni azienda o attività deve rispettare i limiti stabiliti dalla LPA e rispettive ordinanze d'applicazione, in particolare i limiti dell'OIF stabiliti per la zona residenziale, artigianale e industriale.

6. Costruzioni accessorie

- a) Sono quelle separate dall'edificio principale, non destinate ad abitazione o al lavoro, ma al servizio di una casa d'abitazione e senza una funzione industriale, artigianale, commerciale o di posteggio coperto (per i posteggi si vedano le relative prescrizioni particolari al Cap. III.C.).
- b) L'altezza, misurata dal terreno sistemato alla gronda, non deve superare i 3.00 metri e la superficie massima può essere complessivamente di 15 mq per fondo. Oltre queste dimensioni sono considerate edifici principali e sono vincolate al rispetto di tutte le relative disposizioni di PR.
- c) Costruzioni accessorie fuori terra devono di regola avere il tetto a falde con materiale di copertura conforme alle prescrizioni di zona. Nelle zone di nucleo vanno edificate o ricoperte con materiali tradizionali; è esclusa la semplice posa di prefabbricati grezzi.
- d) La costruzione accessoria non sotterranea entra nel computo della superficie edificata.

7. Riattamento

E' il risanamento di un edificio senza ampliamenti o cambiamenti di destinazione.

8. Trasformazione

E' il risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza ampliamento.

9. Ricostruzione

E' il ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti.

10. Ampliamento

E' l'aumento della volumetria e della superficie edificata di un edificio esistente, tale da non snaturare l'edificio e il suo ambiente.



Art. 7

Distanze

1. Distanze dal confine

La distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita dalle rispettive norme di zona.

2. Deroghe alla distanza da confine

a) Convenzione fra privati

Previa convenzione fra due o più proprietari confinanti, il Municipio, allo scopo di un migliore inserimento volumetrico, può concedere una deroga alla distanza da confine stabilita fra le singole zone. Il confinante dovrà assumersi la minore distanza in modo da garantire quella minima richiesta tra edifici. Il Municipio annota l'accordo nel registro degli indici.

b) Soprelevazione di edifici esistenti prima del PR del 1989.

Nel caso particolare di soprelevazione di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR, le distanze da confine e tra edifici possono essere mantenute alla condizione che siano rispettate tutte le altre disposizioni di zona, in particolare la distanza tra edifici di ml 6.

3. Distanza tra edifici, casi speciali

La distanza fra edifici situati sullo stesso fondo deve essere riferita ad un confine ideale.

Questa norma non si applica alla distanza tra edifici principali e relative costruzioni accessorie. Deroghe alle distanze fra edifici situati sullo stesso fondo possono essere concesse per impianti turistici.

Verso una costruzione sorta sul fondo confinante prima dell'adozione del PR del 1989, la distanza tra edifici deve essere di almeno m 6.00 ritenuto che la distanza minima dal confine sia rispettata.

4. Contiguità ed edifici a confine

L'edificazione in contiguità ad edifici esistenti è definita dalle norme di zona.

L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici.

Il Municipio annota l'accordo nel Registro degli indici.

5. Distanze per costruzioni accessorie

Le costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza aperture, o a m 1.50 se con aperture.

In ogni caso devono rispettare le seguenti distanze verso edifici principali su fondi contigui:

- a confine o a m 3.00 da edifici esistenti, senza aperture;
- a m 4.00 da edifici esistenti, con aperture;
- gli edifici accessori possono sorgere a confine fino ad un massimo di lunghezza di facciata di m 8.00.



6. Distanza dall'area pubblica

a) Strade e piazze

La distanza dalle strade e dalle piazze è fissata dalle linee d'arretramento del PR. Essa deve essere rispettata tanto nelle costruzioni quanto nelle ricostruzioni. Dove i piani non diano indicazioni, sono da rispettare le seguenti distanze minime:

- m 4.00 dal ciglio esterno, compreso il marciapiede, per le strade di collegamento principale (SCP), di raccolta (SR) e di servizio (SS),
- m 3.00 dall'asse delle altre strade pubbliche o aperte al pubblico.

Per autorimesse e posteggi fanno stato le relative prescrizioni al Cap. III. C).

Deroghe, per le distanze dalle strade comunali, possono essere concesse dal Municipio solo in casi eccezionali ed in particolare per la salvaguardia degli allineamenti storici.

b) Percorsi pedonali

La distanza minima dai percorsi pedonali è di m 3.00 misurati dal ciglio.

Il Municipio può concedere deroghe alla distanza dai sentieri nel caso di trasformazioni, ampliamenti o sopraelevazioni di edifici situati ad una distanza inferiore da quella prevista.

c) Attrezzature pubbliche

La distanza dalle attrezzature pubbliche (zona di svago, posteggi, ecc.) è di m 4.00.

7. Distanza dai corsi d'acqua

La distanza di un edificio dal ciglio esterno degli argini, rispettivamente dalla riva naturale degli alvei non corretti, deve essere di almeno m 6.00 (art. 34 RLE).

Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento del Territorio.

8. Distanza dalla zona forestale

Tutte le costruzioni devono distare m 10.00 dal limite del bosco. Deroghe a tale distanza possono essere concesse dal Municipio, sentito il parere dell'autorità forestale, solo in casi eccezionali qualora l'edificazione del fondo non risulti altrimenti possibile.

Art. 8

Allineamenti

Le facciate degli edifici di regola devono essere parallele all'asse delle strade o conformarsi alle curve di livello del terreno naturale, se altri elementi urbanistici più rilevanti non ne giustificano l'eccezione. In presenza di diverse possibilità il Municipio decide.



NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI AIROLO

Art. 9

Altezze

1. Altezza degli edifici

Le prescrizioni di zona specificano le altezze massime ammesse e ev. quelle minime richieste.

L'altezza al colmo va misurata a contare dal punto da cui è misurata l'altezza massima alla gronda (punto in assoluto più alto dell'edificio).

2. Corpi tecnici sul tetto

Corpi tecnici emergenti, quali locali macchine, ascensori, torri di raffreddamento per l'aria condizionata, comignoli, ecc. rispetto alla quota del pavimento dell'ultimo piano abitabile, non possono superare:

- ml 5.00 per costruzioni residenziali o commerciali
- ml 7.50 per costruzioni artigianali e industriali.

La superficie dei corpi tecnici deve essere concentrata e raggruppata, con un corretto disegno architettonico, entro un massimo del 30% della superficie del piano tipo.

Art. 10

Aperture e corpi sporgenti verso strade e piazze, Antenne

1. Le finestre e ogni altra apertura a confine della strada pubblica non possono essere munite di serramenti che si aprono sulla stessa, se non all'altezza di m 4.50.

2. Corpi sporgenti (insegne, gronde, balconi, pensiline, logge ecc.) verso strade e piazze possono essere costruite ad una altezza di almeno m 4.00 dal piano del marciapiede esistente o previsto, e la sporgenza è tollerata fino a 50 cm dal limite del campo stradale.

3. Il Municipio ha la facoltà di deroga alle disposizioni soprammenzionate nel caso in cui le sporgenze siano su percorsi pedonali, vicoli e viuzze e se le costruzioni di serramenti che si aprono sull'area pubblica (in particolare gelosie) è nell'interesse della salvaguardia dei valori architettonici ambientali.

4. Sul territorio comunale non è ammessa la posa di nuove antenne o altre installazioni di ricezione esterna agli edifici, come pure l'ampliamento o la sostituzione di quelle esistenti, fatta eccezione per le installazioni destinate ai servizi pubblici, quelle espressamente autorizzate in deroga dal Municipio (sentito il parere dall'Azienda comunale radio-televisione) e quelle indispensabili per una buona ricezione dei canali nazionali diffusi dalla SSR.



B) Arredo degli spazi esterni

- Art. 11**
- Area verde**
1. Le prescrizioni di zona stabiliscono le aree minime da arredare a verde.
 2. Sono computabili solo superfici di carattere unitario (esclusi quindi scorpori di terreno), non pavimentate e possibilmente alberate. Esse non possono in nessun caso servire da posteggio e deposito.
 3. L'arredo di queste superfici deve avvenire rispettando il più possibile la vegetazione indigena.
- Art. 12**
- Piantagioni**
1. Delle alberature ad alto fusto devono essere disposte dove il Piano delle zone lo prevede.
 2. Sui fondi già edificati le alberature vanno realizzate al più tardi entro 3 anni dall'entrata in vigore della Variante di PR 1998, comunque prima in occasione di nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, riattamenti, ampliamenti o interventi che modificano lo stato fisico o le caratteristiche morfologiche del suolo.
 3. In caso d'inadempienza entro i termini summenzionati, il Municipio predispone entro 1 anno dalla scadenza l'intervento sostitutivo a carico dei proprietari dei fondi.
- Art. 13**
- Terrapieni, muri di sostegno e di controriva, scarpate, muri di cinta**
1. Mediante i lavori di sistemazione esterna non possono essere alterate le caratteristiche morfologiche naturali del terreno; non possono, in alcun caso, essere realizzati terrapieni di altezza superiore ai ml 1.50 rispetto al profilo del terreno originario e questo solo dove è indispensabile per il ripristino di altimetrie coordinate con i fondi contigui.
 2. I muri di sostegno o di controriva, dove la situazione altimetrica del terreno lo richiedesse, possono avere un'altezza massima di ml 2.50 dal terreno sistemato; essi possono sorgere a confine.

Oltre l'altezza massima dei muri di sostegno e di controriva la proprietà potrà essere delimitata da reti metalliche, inferriate o siepi a verde.
 3. Verso un fondo confinante la sistemazione del terreno non può essere ottenuta mediante scarpate con pendenza superiore ai 45 gradi.
 4. I muri di cinta potranno avere un'altezza massima di ml 2.50 nel nucleo e di ml 0.50 nelle altre zone; oltre quest'altezza la proprietà potrà essere delimitata da reti metalliche, inferriate o siepi per un'altezza massima di ml 2.00 (compreso il muro di cinta).



5. In prossimità di accessi veicolari, muri e siepi devono permettere una corretta visibilità verso e dalla strada e non possono pertanto superare a confine l'altezza di 80 cm; per altezze superiori si applicano le distanze dell'art. 6 cpv. 2.1. Il Municipio stabilirà volta per volta le limitazioni necessarie per la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare.
6. Le prescrizioni summenzionate non si applicano nelle zone di nucleo (NT1 e NT2).

C) Misure promozionali

- | | |
|---|--|
| <p>Art. 14</p> <p>Frazionamento dei fondi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli indici di occupazione e di sfruttamento di un fondo possono essere utilizzati una sola volta. 2. In caso di frazionamento dei fondi, gli indici sono riportati a carico della nuova particella nella misura in cui eccedono il limite consentito nella frazione residua. 3. Una copia dei piani di frazionamento dev'essere trasmessa al Municipio prima dell'iscrizione al registro fondiario. |
| <p>Art. 15</p> <p>Piani di lottizzazione</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di lottizzazione di un fondo con oltre 3 parcelle o per una superficie superiore a 1'000 mq ca. deve essere allestito un piano che preveda: <ol style="list-style-type: none"> a) l'indicazione delle strade di lottizzazione, eventualmente quali proprietà coattive o parcelle a sé; b) le linee di arretramento delle costruzioni verso le strade di lottizzazione e, per fondi superiori ai 2000 mq, un piano indicativo degli insediamenti con l'indicazione dei servizi collettivi necessari; c) una sufficiente piazza di giro se la strada é a fondo cieco; d) la prevista rete di fognatura ed il punto di immissione in quella comunale; e) la rete di distribuzione dell'acqua potabile; f) la rete elettrica e la posizione degli elementi illuminanti. 2. Una copia dei piani di lottizzazione deve essere approvata dal Municipio prima dell'iscrizione a Registro Fondiario. 3. I piani diventano vincolanti al momento dell'inizio dei lavori di edificazione del sedime lottizzato. |
| <p>Art. 16</p> <p>Fondi a cavallo di due zone</p> | <p>Per fondi a cavallo di due zone vale la regolamentazione della zona con superficie preponderante. Tuttavia gli indici di occupazione e di sfruttamento si calcolano in modo proporzionale.</p> |
| <p>Art. 17</p> <p>Infrastrutture turistiche</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Per la costruzione di infrastrutture turistiche (alberghi, pensioni, case di convalescenza, colonie di vacanza ecc.) qualora siano perfettamente inserite nell'aspetto paesaggistico della regione, il Municipio può accordare le seguenti condizioni speciali: |



- a) riduzione delle distanze minime tra edifici all'interno dell'area oggetto della domanda di costruzione;
- b) deroghe alle altezze fino ad 1 piano abitabile;
- c) un abbuono del 20% all'indice di sfruttamento.

2. La distanza dai confini deve rispettare le prescrizioni di zona, fermo restando che per edifici che superano le altezze di zona dev'essere al minimo 2/3 dell'altezza dell'edificio alla gronda.

Art. 18

Controllo delle residenze secondarie

1. Principio
Nei comparti da 1 a 10 definiti nell'allegato (fondi inclusi in zona edificabile delimitati sul piano "Problematica delle residenze secondarie: comparti d'indagine"), possono essere realizzate liberamente residenze di tipo secondario fintanto che il loro numero massimo complessivo non raggiunga il limite di 320 unità, corrispondente a ca. il 35% del totale degli alloggi computati sul dato ufficiale del Censimento federale del 1990 (924 unità).
2. Definizione di residenza primaria
Un'abitazione è considerata residenza primaria quando i componenti l'economia domestica utente hanno il loro domicilio nel Comune o vi risiedono per lunghi periodi per motivi di studio o di lavoro.
3. Applicabilità
La norma al cpv. 1 si applica alle nuove costruzioni, nonché alle ricostruzioni e alle modifiche di destinazione. Le residenze secondarie esistenti possono essere conservate tali, quando non siano effettuate le predette operazioni. Non sottostanno a questa norma quelle abitazioni aventi una superficie utile lorda inferiore a 40 mq, purché esse non occupino oltre 1/4 della SUL sfruttata.
4. Deroghe
Il Municipio può, in casi di rigore, accordare delle deroghe se il proprietario ha vissuto a lungo nel Comune e può seriamente impegnarsi entro i 3 anni successivi a rioccupare durevolmente la propria residenza oppure se il proprietario mantiene con il Comune rapporti particolarmente stretti e degni di attenzione.
5. Registro delle residenze e controllo
Il Municipio è incaricato dell'allestimento di un registro delle residenze come pure del controllo per il rispetto delle presenti norme.
I proprietari degli stabili sono tenuti a comunicare al Municipio entro 30 giorni dalla stipulazione di ogni nuovo contratto di compravendita, di locazione o di sublocazione avente per oggetto una residenza secondaria ubicata nel comprensorio definito al cpv. 1, il nome e l'indirizzo della controparte, come pure la destinazione prevista. Indicazioni inveritiere saranno punite a norma di legge.



6. Sanzioni

Nei casi di mancato rispetto della presente normativa, il Municipio, riservato l'art. 58 LE, intima immediatamente al proprietario dello stabile il ripristino della situazione di diritto e alla scadenza di 30 giorni dall'intimazione, se non verrà nel frattempo ristabilito l'uso quale residenza primaria, ne revoca l'abitabilità.

D) Aspetti particolari

Art. 19

Protezione dalle immissioni foniche

1. Nelle zone edificabili e per edifici esposti ai rumori devono essere osservate le disposizioni dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15.12.86.
2. I gradi di sensibilità al rumore in base all'art. 43 OIF sono assegnati tramite le prescrizioni di zona delle presenti NAPR.
3. Nelle zone con eccessive immissioni foniche sono applicate le seguenti disposizioni in base all'art. 31 OIF:
 - a) Riservati casi eccezionali, la costruzione o la modifica sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore è autorizzata unicamente se i valori limite di immissione possono essere rispettati tramite misure costruttive o di sistemazione, oppure se la collocazione dei locali sensibili al rumore avviene sul lato opposto rispetto al rumore.
 - b) Nella domanda di costruzione l'istante deve indicare:
 - il carico fonico esterno,
 - la destinazione dei locali
 - i materiali usati per le facciate e per le pareti di separazione dei locali sensibili al rumore,
 - il calcolo di verifica del rispetto delle esigenze minime secondo la Norma SIA 181 in materia d'isolamento acustico.

Art. 20

Energia

1. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento deve essere contenuto entro valori minimi nel rispetto delle raccomandazioni SIA 380/1.
In ogni caso l'indice energetico termico non può superare i valori prescritti dalle disposizioni cantonali vigenti.
2. Nel caso di ristrutturazioni o ampliamenti di stabili esistenti il Municipio può concedere deroghe nella misura in cui l'eccedenza è dovuta all'applicazione dell'isolazione termica, per il rispetto dell'indice energetico termico prescritto al precedente cpv., riservati i diritti dei terzi.
3. La posa di pannelli solari per la produzione energetica è ammessa su tutta la superficie del tetto, salvo ove le norme di zona lo vietino espressamente, a condizione che l'ingombro e le principali componenti dell'impiantistica concorrano ad un adeguato completamento estetico e architettonico del disegno dello stabile.
Per le altezze si applicano le prescrizioni dell'art. 9 cpv. 3.



III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) Piano del paesaggio

- Art. 21** **Approvazione in forma separata del CdS con ris. No. 2907 del 19 giugno 2001 (cfr. art. 34 atti EFZE)**
- Edifici e impianti fuori zona edificabile: prescrizioni generali**
1. ***Edifici esistenti***
 - 1.1. OBIETTIVI
 - a) Gli interventi nel comprensorio dei "Paesaggi protetti" ai sensi dal Piano Direttore Cantonale (scheda 8.5), devono mirare alla valorizzazione e al rispetto del patrimonio paesaggistico e culturale del Comune.
 - b) Va favorita la gestione agricola del territorio ed il mantenimento del patrimonio edilizio rurale con una rivitalizzazione rivolta soprattutto a beneficio della popolazione.
 - 1.2. CATEGORIE E POSSIBILITÀ' EDIFICATORIE
 - a) Gli edifici esistenti su territorio comunale situati al di fuori della zona edificabile sono assegnati alle seguenti categorie:
 - 1 Edifici meritevoli di conservazione
 - 2 Edifici diroccati non ricostruibili
 - 3 Edifici rustici già trasformati
 - 4 Altri edifici
 - b) La tabella di valutazione degli edifici fa stato quale documento che ne designa la categoria. Questa classificazione potrà essere modificata qualora lo stato dell'edificio sia mutato. In particolare l'autorizzazione per la trasformazione può essere negata se le caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione sono venute meno.
 - c) L'art. 34 bis regola le possibilità e le prescrizioni generali d'intervento edificatorio sui singoli edifici all'interno e fuori dai Nuclei dei monti (NM).
 - d) Non vige per il Comune alcun obbligo di prestare servizi pubblici di qualsiasi natura per l'utilizzazione di questi edifici.



1.3. NUCLEI DEI MONTI (NM)

- a) Il piano del paesaggio indica i seguenti Nuclei dei monti:
- | | | <u>ca. msm</u> | <u>comparto</u> |
|----|--------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Pontino | 1880 | B 20 |
| 2 | Bolla - Pian Sotto | 1570 | C 10 |
| 3 | Soz | 1500 | C 12 |
| 4 | Cima del Bosco | 1550 | D 5 |
| 5 | Stüei | 1580 | D 6 |
| 6 | Canaria | 1700 | E 3 |
| 7 | Orello | 1900 | E 4 |
| 8 | Pautan | 1570 | E7 |
| 9 | Rütan dei Sassi | 1450 | E 10 |
| 10 | Monti | 1500 | E 13 |
| 11 | Cé di fuori | 1720 | E 20 |
| 12 | Orlascio | 1750 | E 24 |
- b) Essi sono costituiti da insiemi di stabili tradizionali emergenti nel paesaggio, che rappresentano una trama architettonica di valore storico-culturale e perciò meritevoli di valorizzazione.
- c) In questi nuclei valgono le prescrizioni edificatorie degli art. 34 bis e ter.

1.4. ZONE DI PERICOLO

Dove in base alla classificazione è ammesso il cambiamento di destinazione di edifici meritevoli di conservazione ubicati in zone a debole o forte pericolo valangario, l'utilizzazione successiva potrà avvenire soltanto in modo restrittivo: il diritto d'uso è limitato dal 30 aprile al 30 ottobre. Questa condizione è vincolante, subordina la concessione della licenza edilizia e va iscritta a RF prima dell'inizio dei lavori.

1.5. COMPETENZE

L'applicazione delle norme del presente articolo spetta al Municipio; spetta però al Dipartimento del Territorio verificare se, al momento della domanda, il progetto è conforme alle disposizioni del diritto federale per le eccezioni fuori delle zone edificabili giusta l'art. 24 cpv. 2 e Legge federale sulla pianificazione del territorio e gli art. 23 e 24 della relativa Ordinanza.

1.6. REQUISITI PER LA DOMANDA DI COSTRUZIONE

- a) Tutti gli interventi sugli edifici e sui terreni annessi agli stessi sono soggetti a domanda di costruzione conformemente alle disposizioni della LE.
- b) Sui piani di progetto in scala 1:50 vanno evidenziati chiaramente i nuovi interventi (demolizioni e nuove costruzioni) rispetto all'esistente.
- c) Qualora ci fossero elementi storici particolari si invita a farne segnalazione al momento dell'inoltro della domanda di costruzione.



- d) A lavori conclusi il proprietario è tenuto a fornire, su indicazioni del Municipio, le fotografie necessarie e la scheda descrittiva per l'aggiornamento dell'Inventario EFZE.

1.7. URBANIZZAZIONE

L'allacciamento interno dello stabile ad una fonte d'acqua è vincolata al rispetto delle prescrizioni federali e cantonali sullo smaltimento delle acque luride (fossa, depuratore biologico, ecc.).

1.8. SISTEMAZIONE ESTERNA

- a) Gli interventi di sistemazione esterna devono essere improntati al mantenimento o alla valorizzazione degli elementi di pregio ambientale presenti; sono da salvaguardare terrazzamenti, muri a secco in pietra e altri manufatti tradizionali (fontane, panche, ecc.).
- b) La morfologia del terreno circostante non dovrebbe essere modificata; sono permesse strutture artificiali purché non modifichino sostanzialmente la conformazione.
- c) La vegetazione esistente va di regola mantenuta. Sono possibili solo piccole pavimentazioni in pietra naturale. La costruzione di siepi è vietata.
- d) Recinzioni delle proprietà sono da limitare; queste vanno eseguite con strutture di legno a maglia larga. Le cinte non possono in alcun caso impedire i transiti pedonali, i passaggi agricoli, le attività agricole e forestali.
- e) La costruzione di nuovi edifici accessori è ammessa se correttamente adeguati.

1.9. UTILIZZAZIONE AGRICOLA

- a) L'utilizzazione agricola dei fondi non può essere intralciata a causa di eventuali trasformazioni di edifici concesse.
- b) I proprietari di edifici trasformati devono tollerare le immissioni derivanti dalla normale utilizzazione agricola dei fondi circostanti.
- c) Può essere concessa la recinzione quale delimitazione del pascolo, con struttura di tipo tradizionale o con cinte elettriche amovibili.

1.10. MANUTENZIONE ESTERNA

- a) I terreni di contorno dei singoli edifici, dei gruppi di edifici e dei nuclei dei monti devono essere mantenuti a prato evitando al bosco di invaderli.
- b) I manufatti esistenti come percorsi, scalinate, acciottolati e muretti di sostegno devono beneficiare di un'adeguata manutenzione.



2. Nuove edificazioni e nuovi impianti

Nuove edificazioni o impianti possono essere realizzati solo in conformità agli art. 22 cpv. 2 e 24 LPT ed alla legislazione cantonale d'applicazione, ciò ove l'intervento previsto non richieda la creazione di una zona edificabile specifica ai sensi della LPT.

Art. 22

**Edifici esistenti:
prescrizioni per
categoria d'edificio**

**Approvazione in forma separata del CdS
con ris. No. 2907 del 19 giugno 2001
(cfr. art. 34 bis atti EFZE)**

1. Categoria 1 - Edifici meritevoli di conservazione

1.1. PRINCIPI D'INTERVENTO

- a) Questi edifici sono classificati in base ai seguenti criteri:
- 1a** Edifici rustici prevalentemente utilizzati a scopo agricolo per i quali è ammessa la trasformazione con possibilità di cambiamento della destinazione originaria
 - 1b** Edifici rustici diroccati che fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione per i quali è ammessa la ricostruzione con cambiamento della destinazione originaria
 - 1c** Edifici rustici con una destinazione specifica che vanno mantenuti (oggetti culturali e monumentali)
 - 1d** Edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo che devono mantenere la loro destinazione
- b) Gli interventi di trasformazione, riattazione e manutenzione di questi edifici devono rispettare la tipologia rurale tradizionale, in particolare
- gli elementi costruttivi e i tratti architettonici fondamentali,
 - le caratteristiche agro-forestali delle aree di contorno.
- Gli stessi criteri valgono per la ricostruzione degli edifici della categoria "1b".
- c) E' auspicato l'allontanamento di parti sovrapposte o aggiunte nel tempo che sono estranee alla tipologia originaria e non sono integrate adeguatamente nell'aspetto formale del contesto edificato.
- d) La trasformazione di edifici meritevoli di conservazione non deve comportare aggiunta alcuna, nemmeno in forma di costruzione accessoria (art. 24 OPT).
Una possibilità di ampliamento può essere concessa dal Dipartimento unicamente per quei casi in cui il rispetto e l'osservanza della tipologia dell'edificio ne rende manifestamente impossibile la trasformazione.

Valgono le seguenti prescrizioni particolari:



1.2. TETTO

- a) Pendenza:
l'inclinazione e l'orientamento del colmo vanno mantenuti allo stato originale; in caso di ripristino essi devono essere analoghi a quelli dei tetti originari delle costruzioni presenti nei dintorni.
- b) Materiali di copertura:
per i nuclei dei monti (NM) valgono le disposizioni specifiche dell'art. 34 ter; per gli edifici all'esterno dei NM è auspicata la copertura uniformata.
- c) Sporgenza delle falde:
analoga a quella dell'edificio originario; ove manchi questo riferimento vanno uniformati agli edifici esistenti presenti nei dintorni.
- d) Canali di gronda e pluviali:
se posati devono essere in rame, in lamiera non termolaccata o in legno; l'acqua va convogliata nel sottosuolo.
- e) Altre sporgenze:
porticati, portali sopra l'entrata e altre sporgenze devono rispettare la tipologia tradizionale.
- f) Pannelli solari e antenne:
pannelli solari e antenne semplici o paraboliche possono essere posati a condizione che non deturpino l'immagine dell'edificio e del luogo.

1.3. PARETI PERIMETRALI

- a) Muri:
i muri perimetrali devono essere mantenuti nella loro forma originale. La formazione di aperture per autorimesse è consentita.
- b) Materiali:
sono ammessi:
 - pietra a vista (sasso al naturale);
 - intonaco rustico a rasa pietra;
 - legno naturale.La sostituzione di parti in legno dovrà essere simile alla struttura originale per materiale, forma e trattamento della superficie visibile.

1.4. APERTURE

- a) Finestre e prese luce in facciata:
di regola vanno mantenute quelle originali; modifiche e nuove aperture devono essere compatibili con la composizione generale delle facciate.
- b) Serramenti:
in legno trattato al naturale.



NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI AIROLO

- c) Imposte:
ante piene, scorrevoli o a ribalta, in legno.
- d) Porte:
in legno.
Sono ammesse vetrate in luce con le relative ante di protezione in legno.
- e) Inferriate e parapetti:
da eseguire in ferro o legno scuro.

2. **Categoria 2 - Edifici diroccati non ricostruibili**

- 2.1. Non è ammessa la riedificazione di questi edifici.
Diroccati o ruderi pericolanti vanno sistemati dai proprietari in modo che non rappresentino pericolo alcuno per persone e cose.
- 2.2.
 - a) I sedimi vanno ripuliti da ogni ingombro edificatorio allorquando i muri perimetrali, in un punto interno, risultano d'altezza inferiore a ml 1.00. Gli stessi vanno sistemati a verde come nella zona più immediata (prato o pascolo e solo subordinatamente bosco).
 - b) Il Municipio intima al proprietario l'ordine di sistemazione da effettuare entro 2 anni dalla comunicazione ufficiale di suddetta condizione. E' riservato l'intervento sostitutivo del Comune a carico del proprietario inadempiente.

3. **Categoria 3 - Edifici rustici già trasformati**

Sono ammessi unicamente interventi costruttivi, di manutenzione, risanamento e ristrutturazione secondo le regole edificatorie del cpv. 1.

4. **Categoria 4 - Altri edifici**

Comprende gli edifici sprovvisti di particolari valori storico-architettonici. Gli interventi edificatori sono ammessi in conformità agli art. 22 cpv. 2 let. a) e 24 LPT ed alla legislazione cantonale d'applicazione.
All'interno dei nuclei dei monti (NM) si applicano le prescrizioni del cpv. 1.



Art. 23

**Prescrizioni
particolari per i
Nuclei dei Monti
(NM)**

**Approvazione in forma separata del CdS
con ris. No. 2907 del 19 giugno 2001
(cfr. art. 34 ter atti EFZE)**

In questi nuclei vale la seguente prescrizione particolare per la copertura dei tetti:

- 1 Pontino**
Tipologia presente: T1
Coperture presenti: lamiera, alcune scandole
Copertura prescritta: scandole o lamiera
- 2 Bolla - Pian Sotto**
Tipologia presente: T1 e T6
Coperture presenti: lamiera e piode
Copertura prescritta: piode o lamiera
- 3 Soz**
Tipologia presente: T2 e T3
Coperture presenti: lamiera
Copertura prescritta: scandole o lamiera
- 4 Cima del Bosco**
Tipologia presente: T1 e T6
Coperture presenti: lamiera
Copertura prescritta: scandole o lamiera
- 5. Stüei**
Tipologia presente: T1
Coperture presenti: lamiera
Copertura prescritta: scandole o lamiera
- 6. Canaria**
Tipologia presente: T1
Coperture presenti: lamiera
Copertura prescritta: scandole o lamiera
- 7. Orello**
Tipologia presente: T1
Coperture presenti: lamiera, uno a scandole
Copertura prescritta: scandole o lamiera
- 8. Pautan**
Tipologie presenti: T1, T2, T3, T5
Coperture presenti: lamiera
Copertura prescritta: scandole o lamiera
- 9. Rütan dei sassi**
Tipologie presenti: T2 e T3
Coperture presenti: scandole o lamiera
Copertura prescritta: scandole o lamiera
- 10. Monti**
Tipologia presente: T1
Coperture presenti: lamiera
Copertura prescritta: scandole o lamiera
- 11. Cé di fuori**
Tipologia presente: T2
Copertura presente: lamiera e scandole
Copertura prescritta: scandole o lamiera
- 12. Orlascio**
Tipologia presente: T1, T2 e T7
Copertura presente: lamiera e tegole
Copertura prescritta: scandole o tegole cemento

Per lamiera si intende quella ondulata (chiara, non termolaccata).



- Art. 24**
Zona forestale
1. La zona forestale è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale vigente, e in particolare alla Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo) e relative Ordinanze d'applicazione.
 2. Essa è inserita nel PR a titolo indicativo, fatta eccezione per il margine della foresta a contatto con le zone edificabili iscritto nel Piano delle zone con un tratteggio specifico, che ha valore vincolante ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LFo.
 3. In caso di dissodamento la superficie dissodata è attribuita alla zona di utilizzazione per la quale il dissodamento è stato autorizzato.
 4. Se in seguito ad accertamento l'autorità competente non riconosce più il carattere boschivo ad una superficie designata dal PR quale area forestale, la stessa sarà attribuita automaticamente alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa.
- Art. 25**
Zona valangaria e ripari valangari
1. Il Piano Regolatore riporta il limite delle zone valangarie indicate sui piani elaborati dalla Sezione forestale del Dipartimento del Territorio (sett. 81: piano generico in scala 1:10'000 e in scala 1:2'000 del 1982). In caso d'aggiornamento farà stato il documento ufficiale più recente.
 2. Zona soggetta a pericolo elevato (zona rossa)
 - 2.1 In questa zona è di principio vietata qualsiasi costruzione. Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e rinnovazioni destinate a consentire il soggiorno anche solo temporaneo di persone o il ricovero di animali – in periodi nei quali esiste un pericolo di valanghe - non sono autorizzate. Eccezioni sono ammesse unicamente se assolutamente indispensabili, nell'ubicazione prescelta, per i bisogni dell'agricoltura e della selvicoltura.
 - 2.2 Riattazioni e cambi di destinazione di edifici esistenti, possono essere autorizzati quando ciò permette la diminuzione del rischio, quando cioè il numero di persone esposte al pericolo non viene ampliato e vengono nel contempo considerevolmente migliorate le misure di sicurezza.
 - 2.3 In ogni caso
 - a) devono essere realizzate adeguate opere di protezione esterna dell'edificio (per es. cunei paravalanghe), e le strutture (parti delle costruzioni) esposte a pericolo devono inoltre essere dimensionate in funzione degli effetti estremi delle valanghe
 - b) per tutti gli edifici devono essere approntati un'organizzazione di allarme e un piano di evacuazione.
 - 2.4 Sono ammessi gli ordinari lavori di manutenzione.



3. Zona soggetta a pericolo medio (zona blu)
 - 3.1 Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e rinnovazioni sono autorizzate.
Non sono autorizzati per contro nuovi edifici o installazioni aventi per effetto importanti concentrazioni di persone quali alberghi, scuole, ristoranti, grandi immobili residenziali, ospedali e cliniche (elenco non esaustivo).
 - 3.2 Riattazioni e cambi di destinazione di edifici esistenti, possono essere autorizzati soltanto se ciò non comporta un aumento importante del numero di persone esposte al pericolo.
 - 3.3 In ogni caso
 - a) le costruzioni e gli edifici devono essere consolidati con adeguate misure costruttive
 - b) per tutti gli edifici devono essere approntati un'organizzazione di allarme e un piano di evacuazione.
 - 3.4 Sono ammessi gli ordinari lavori di manutenzione.
4. Zona soggetta a pericolo basso (zona gialla)
 - 4.1 In questa zona sono consentite nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni rinnovazioni, riattazioni e cambi di destinazione a condizione che siano adottati accorgimenti tecnico-costruttivi atti a migliorare la resistenza degli edifici (es. muri e solette rinforzate, aperture sul lato meno esposto) in funzione degli effetti estremi delle valanghe.
 - 4.2 Deve essere previsto un servizio di allarme che, in caso di pericolo di valanghe, avverta la popolazione del rischio che esiste rimanendo all'aperto e di procedere all'esecuzione di misure preventive quali la chiusura delle imposte .

Art. 26

Zona soggetta a potenziali pericoli naturali

1. Nel piano del paesaggio sono riportati a titolo indicativo e senza distinzione di pericolosità le zone potenzialmente soggette a pericoli geologici (movimenti profondi risp. superficiali di versante) e a pericolo di alluvionamento e/o deflusso di detrito.
In queste zone ogni intervento edilizio è vincolato al preavviso della competente autorità cantonale che può, all'occorrenza, chiedere una perizia tecnica atta a definire in dettaglio l'entità del pericolo e ad indicare le eventuali misure di protezione
2. Interventi edificatori in località Lüina di Sotto e Lüm (a monte della strada superiore Lüina-Valle) permane un grado di pericolo residuo di crolli di roccia. Gli interventi edificatori sono ammessi con autorizzazione delle competenti autorità cantonali in materia di pericoli naturali e subordinatamente alla realizzazione di misure tecnico-costruttive sugli edifici e/o di altre misure protettive (rinforzo delle strutture murarie esposte al pericolo, limitazioni delle aperture sul lato esposto al pericolo, rinuncia a locali ad alta occupazione – camere, soggiorno, cucina – in corrispondenza del lato più esposto al pericolo ecc.).



NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI AIROLO

Art. 27

Zone di interesse archeologico e beni archeologici

1. Zone di interesse archeologico

Le seguenti zone di interesse archeologico sono protette dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 34-39):

- Sommità del Passo del San Gottardo
- Madrano
- Stalvedro
- Airolo paese
- Pontino
- Sasso Rosso

Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nelle zone di interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione "zona di interesse archeologico". L'inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all'Ufficio cantonale dei beni culturali.

2. Beni archeologici

I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art. 1-3).

Chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC, art. 15, cpv. 1). Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi (LBC, art. 15, cpv. 2).

Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC, art. 15, cpv. 3).

Art. 28

Punti di vista e tratti di strada panoramici

I punti di vista e i tratti di strada panoramici segnalati sul piano hanno un carattere indicativo. In generale per la salvaguarda della vista panoramica il Municipio, sentito il parere dell'Autorità cantonale competente, ha la facoltà di definire l'ubicazione esatta di edifici, installazioni ed altri oggetti ostacolanti la vista.

Art. 29

Zone di protezione del paesaggio

ZPP

1. Le zone di protezione del paesaggio comprendono aree di particolare valore paesaggistico. Sono le seguenti:

- ZPP 1 Gole di Stalvedro
- ZPP 2 campagna Airolo-Valle
- ZPP 3 Albinasca
- ZPP 4 Tamblina

Ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle caratteristiche e dell'armonia paesaggistiche presenti nel territorio protetto.



2. In particolare sono vietate:
 - l'eliminazione di elementi naturali o socioculturali caratteristici (siepi naturali, corsi d'acqua, muri a secco, ecc),
 - significative modifiche della morfologia del terreno,
 - la costruzione di edifici e altre installazioni o coltivazioni aventi un significativo impatto sul paesaggio.

3. L'ubicazione, l'aspetto e le dimensioni di eventuali interventi edili ai sensi dell'art. 24 LPT dovranno conformarsi alle finalità di protezione.
 La domanda di costruzione dovrà essere accompagnata da un piano di sistemazione esterna dettagliato contenente indicazioni riguardanti tipo e ubicazione di eventuali piantagioni, cinte, pavimentazioni, ecc. come pure delle necessarie misure di compensazione ecologica.
 Possono essere imposte condizioni particolari al fine di un corretto inserimento paesaggistico.

Art. 30

Zone di protezione della natura

1. Le zone di protezione della natura comprendono aree di particolare valore naturalistico, effettivo o potenziale, inclusi gli spazi circostanti atti a mantenere e proteggere nel tempo le superfici principali. Il loro contenuto è integralmente tutelato e, laddove possibile, valorizzato.
 Si tratta delle seguenti zone golenali:
 - GN 148 Prato delle Bore (importanza nazionale)
 - GN 149 Carbonere (importanza nazionale)
 - GC 80009 Stalvedro (importanza cantonale)
 Per le zone oggetto di studi naturalistici di dettaglio si fa riferimento alle misure di valorizzazione ivi contenute.

2. Nelle zone protette sono ammessi solo interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti alla valorizzazione dei biotopi presenti e alla conservazione delle popolazioni vegetali e animali. Sono in particolare ammessi e incentivati interventi
 - di gestione, e in particolare l'uso agricolo estensivo (senza impiego di concimi), e
 - quelli aventi lo scopo di conservare e valorizzare la qualità dei biotopi presenti, nonché di aumentare le possibilità di sopravvivenza delle specie animali e vegetali.

3. Sono vietati:
 - a) interventi che potrebbero modificare l'apporto idrico (quantitativo o qualitativo) alle zone umide;
 - b) la manomissione di vegetali e di animali o la loro eliminazione;
 - c) l'immissione di specie vegetali estranee all'ambiente;
 - d) il deposito di materiali di qualsiasi genere.

4. Il Municipio controlla che la gestione delle aree protette venga eseguita correttamente nel rispetto della LPN (Legge sulla protezione della natura).
 Vi provvede direttamente ove non fosse il caso. Il Cantone assume le spese per la protezione e manutenzione di questi biotopi in base all'art. 18d) LPN.
 Ogni intervento è subordinato al preavviso dell'Autorità cantonale competente.



NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI AIROLO

- Art. 30a**
Zona di protezione della Val Canaria
1. La Val Canaria è inclusa nell'oggetto 1801 "Piora-Lucomagno-Döttra" dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'interesse nazionale (IFP).
 2. Per ogni intervento, riservato il rispetto delle altre prescrizioni applicabili, dovrà essere valutata anche la conformità con gli obiettivi di protezione naturalistici e paesaggistici indicati dall'IFP.
- Art. 30b**
Elementi naturali protetti
EN
1. Sono considerati elementi naturali protetti (EN) i seguenti beni e/o ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico indicati nel Piano del paesaggio:
EN 1 torbiere alte e intermedie d'importanza nazionale
EN 2 paludi (torbiere basse) d'importanza nazionale
EN 3 prati umidi – paludi d'importanza locale
EN 4 siti di riproduzione degli anfibi
EN 5 luogo di riproduzione dell'avifauna (fagiano di monte)
EN 6 prati secchi
EN 7 rifugi chiroterri
EN 8 laghi, corsi d'acqua, le loro rive naturali e la relativa vegetazione ripuale
EN 9 gruppi arborei, siepi, boschetti
EN 10 filari d'alberi
EN 11 alberi singoli
EN 12 muri a secco
EN 13 corridoio faunistico
Inoltre: i margini boschivi (riferiti all'area forestale indicativa o accertata).
 2. In generale, è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche e/o l'equilibrio biologico presenti nei singoli elementi summenzionati; ciò vale anche per le aree limitrofe o che possono influenzare negativamente gli elementi protetti. Il Municipio, d'intesa con l'Autorità Cantonale competente, può concedere delle deroghe prescrivendo adeguate misure compensative.
 3. Il Municipio sorveglia la condizione degli elementi naturali protetti e provvede ad organizzare eventuali interventi sostitutivi di gestione qualora i proprietari non provvedessero in modo confacente alla loro manutenzione. Il Cantone assume gli oneri per la protezione e manutenzione di questi biotopi ai sensi dell'art. 18d) LPN.
 4. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni particolari:
EN2 paludi (torbiere basse) d'importanza cantonale
 - per la palude Di là dell'Acqua (oggetto PA 2424) vale il relativo Decreto di protezione cantonale;
EN 4 siti di riproduzione degli anfibi
 - è vietata la cattura o l'uccisione di ogni specie animale e l'uso di erbicidi, pesticidi o altre sostanze pericolose;
 - non deve essere diminuito o modificato l'apporto idrico;
 - è vietata l'introduzione negli stagni di animali o piante estranei alla zona;



- EN 6 prati secchi
- divieto di irrigare, concimare, arare o trasformare la zona e l'uso di erbicidi e pesticidi;
 - necessità di procedere a cure regolari impedendo l'abbandono;
 - la falciatura deve avvenire annualmente entro luglio, con l'allontanamento del fieno;
 - l'utilizzazione del suolo sarà regolata per mezzo di un contratto di gestione specifico;
 - nuove costruzioni devono rispettare, verso questi oggetti, una distanza minima di metri 6.00;
- EN 7 rifugi chirotteri
- non devono essere modificati strutturalmente i luoghi e in particolare le coperture delle costruzioni indicate; in caso d'interventi bisogna provvedere alla salvaguardia delle esigenze dei nidificanti in tale area;
- EN 8 laghi, corsi d'acqua, le loro rive naturali e la relativa vegetazione ripuale
- è vietato qualsiasi intervento diretto o indiretto che possa alterare le caratteristiche naturali del percorso, dell'alveo, delle rive e dell'economia delle acque dei corsi d'acqua segnalati nel piano. Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque
- EN 9-11 gruppi arborei, ecc. e alberi singoli
- devono essere mantenuti e curati, in particolare procedendo ad una manutenzione periodica limitata a tagli selettivi estensivi, per favorire la struttura eterogenea; è vietato il taglio raso;
 - nuove costruzioni devono rispettare, verso questi oggetti, una distanza minima di 6.00 metri, salvo in caso di motivate eccezioni autorizzate dal Municipio;
 - in caso di abbattimento di alberi singoli, il Municipio ordina al proprietario misure sostitutive o compensative.
- EN 12 muri a secco
- interventi su questi oggetti, ove necessari, devono avvenire con sistema tradizionale. Le loro caratteristiche attuali devono essere conservate ed eventualmente potenziate, in particolare è vietata l'applicazione di cemento o altri simili materiali d'otturazione. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio solo per motivi d'ordine superiore;
 - nelle zone edificabili tali manufatti non possono pregiudicare l'edificabilità del fondo (in tal senso non devono dar luogo ad espropriazione materiale);
 - in caso di danneggiamento o demolizione vale il principio della sostituzione dei muri a secco o nello stesso luogo o nelle vicinanze.
- EN 13 corridoio faunistico
- TI 1 - Corridoio di collegamento ecologico di importanza sovra regionale: all'interno di questo passaggio, che collega la Leventina con la Val Bedretto, i principali assi di spostamento esistenti della fauna (in particolare ungulati) devono essere conservati e non perturbati da nuove recinzioni fisse o nuovi ostacoli ai movimenti.



NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI AIROLO

- Art. 31**
Zona militare e postazioni d'artiglieria
- Le zone militari e le postazioni d'artiglieria, indicate sul piano con tratteggio nero, sono regolate nella loro utilizzazione dalla convenzione stipulata il 20 dicembre 1984 (o dai successivi aggiornamenti) tra il Dipartimento militare federale il Comune di Airolo e il Patriziato di Airolo.
- Art. 32**
Linee a corrente forte
- Nuove linee a corrente forte, in linea di principio, sono da evitare sul territorio comunale. Tenuto conto degli obiettivi di PR, il Municipio, sentito il parere dell'Autorità cantonale, può concedere l'autorizzazione per lo spostamento di linee esistenti o la costruzione di nuove linee d'interesse generale.
- Art. 33**
Zona ricreativa invernale
1. Il Piano del paesaggio riporta quale zona ricreativa invernale le aree destinate agli sport di scivolamento e in cui possono svilupparsi dei percorsi turistici invernali o per lo sci di fondo e simili.
 2. Sul tracciato e nelle immediate vicinanze non possono sorgere né costruzioni né installazioni che possono impedire o rendere difficoltosa la pratica dello sci, diminuendo la capacità del comprensorio sciabile.
In particolare:
 - a) E' concesso mantenere e sistemare le strade esistenti; tuttavia esse non potranno essere utilizzate durante la stagione sciistica. Deroche potranno essere concesse per un'utilizzazione limitata nel modo e nei tempi, purché ciò non costituisca pregiudizio all'agibilità delle piste.
 - b) Lungo i tracciati delle piste sono vietate le piantagioni di ogni genere, eccezione fatta per quelle temporanee, che hanno vita soltanto fuori dalla stagione sciistica, nonché le sistemazioni del terreno non compatibili con le piste di sci.
 - c) E' vietata l'erezione di pali, tralicci e di qualsiasi altro supporto per condotte elettriche, e telefoniche e o per impianti di televisione o radio.
L'erezione di cinte é concessa solo temporaneamente, fuori dalla stagione sciistica.
I proprietari dei fondi, durante il periodo invernale sono tenuti a rimuovere tutte le cinte poste sui percorsi sciabili indicati nel piano.
 - d) Durante la stagione sciistica il tracciato delle piste é aperto all'utilizzazione pubblica per lo sport; in funzione di ciò deve essere concesso il transito di ogni mezzo di risalita e di sistemazione delle piste.
 - e) Previa informazione ai proprietari, deve inoltre essere concessa la posa di ogni installazione relativa allo sport.
 - f) Gli interventi per il consolidamento, lo scioglimento o il movimento della neve, sono concessi soltanto se compatibili con l'esercizio della pista.



3. La costruzione di nuove piste e la sistemazione di quelle esistenti deve tener conto delle esigenze del paesaggio e della natura. Si dovranno in particolare evitare sostanziali modifiche dell'andamento morfologico del terreno. Gli interventi vanno coordinati con le Autorità cantonali competenti e sono subordinati alla loro approvazione.
4. Eventuali danni alle proprietà che dovessero derivare dall'esercizio sportivo, vanno regolati sulla base del diritto privato.
5. Fuori dalla stagione sciistica, l'uso delle proprietà private non é ristretto a condizione che non sia in contrasto con le prescrizioni precedenti.
6. Le piste e le aree di sci segnalate nel Piano del paesaggio possono essere oggetto di interventi d'innevamento programmato nel rispetto della LPA. Impianti d'innevamento per superfici superiori a 5 ha sono sottoposti alla procedura d'EIA (esame d'impatto ambientale).

Art. 34

Sorgenti e zone di protezione

1. Per quanto concerne le captazioni di acqua potabile e le zone di protezione delle stesse valgono le prescrizioni della LPAC, della OPAC, della LALIA.
2. Per quanto concerne le restrizioni all'uso del territorio, dovranno essere applicate le Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee emesse dall'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente nel 2004 e il Regolamento comunale delle zone di protezione delle relative captazioni.
3. Le misure di risanamento sono definite nel piano delle zone di protezione delle captazioni.
4. Per le sorgenti captate ad uso potabile d'interesse pubblico sprovviste del relativo piano delle zone di protezione approvato fanno stato le disposizioni dell'arti 33 LALIA. Per le zone S provvisorie fa stato la carta dei settori e delle zone di protezione delle acque approvate dal Consiglio di Stato.

Art. 35

Acque

Il piano riporta i principali corsi e specchi d'acqua superficiali. Tutte le opere e i lavori che abbiano un influsso diretto o indiretto sulla situazione idrologica devono tener conto degli obiettivi del piano, delle disposizioni della Sezione economia delle acque del DT e della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Art. 36

Zona agricola

1. La zona agricola indicata sui piani del paesaggio comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola.
2. Nella zona agricola, in linea di principio, sono permesse solo attività e costruzioni inerenti allo sfruttamento agricolo. Vale il grado di sensibilità III ai sensi dell'OIF.



3. I proprietari sono tenuti ad assicurare le qualità agricole dei propri fondi grazie ad un'adeguata gestione e manutenzione ricorrente degli stessi; essi devono evitare l'inselvaticamento e l'imboschimento delle zone agricole delimitate dal PR.
Il Comune interviene a titolo sostitutivo in caso d'inadempienza dei proprietari e si riserva il diritto di accollare loro gli oneri che ne conseguono.
4. Le eccezioni, in conformità dell'articolo 24 LPT e al diritto cantonale d'applicazione, sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio. Fra le eccezioni si annovera la pratica dello sci, con le relative installazioni necessarie.
5. L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.
Prescrizioni particolari per i mappali 3055 e 1572 in località Di la dell'Acqua:
per la realizzazione di una nuova stalla vanno rispettare le condizioni costruttive e di gestione derivanti dal Decreto di protezione della palude Di là dall'Acqua (oggetto PA 2424), in particolare:
 - a) tutte le costruzioni e le sistemazioni del terreno naturale devono avvenire all'esterno del perimetro della zona cuscinetto dell'oggetto n. 2424;
 - b) la gestione dell'attività agricola su questi fondi (esercizio stalla, sfruttamento agricolo ecc.), deve avvenire in modo da non consentire immissioni di vario genere che possano interferire sul regime naturale della palude, sia direttamente che indirettamente;
 - c) la progettazione di dettaglio e l'esecuzione delle opere sono soggette ad accompagnamento specialistico; in sede di domanda di costruzione vanno precisate le condizioni e fornite le debite garanzie in modo da assicurare nel tempo il rispetto delle condizioni qui indicate e di quelle codificate nel citato Decreto di protezione.
6. Vale il grado di sensibilità al rumore III ai sensi dell'art. 19 NAPR.

Art. 37

Estrazioni

1. Sul territorio comunale, in linea di principio, sono proibite le estrazioni di ogni genere ad eccezione delle estrazioni periodiche di materiale alluvionale dagli alvei dei corsi d'acqua, allo scopo di permettere il deflusso normale delle acque.
2. Eventuali altre eccezioni possono essere concesse dal Municipio, sentito il parere delle Autorità cantonali competenti e nel rispetto degli obiettivi del piano.



Art. 38

a) Istituzione della protezione

Beni culturali

1. Sono considerati beni culturali di interesse cantonale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997:
 - BC 1 Campanile della Chiesa parrocchiale dei SS. Nazario e Celso – fmn. 56
 - BC 2 Casa rurale a Fontana (con tetto a scandole) – fmn. 1007
 - BC 3 Altare e acquasantiera nell'Oratorio dei Santi Gervasio e Protasio di Madrano – fmn. 675
 - BC 4 Manufatti autostradali realizzati su progetto dell'arch. Rino Tami (portale della galleria del San Gottardo, camino di ventilazione della galleria a Motto Bartola, centrali di ventilazione, Centro di manutenzione e polizia e Deposito e silos per il sale) – fmn. 2941, 3062 e 4015
 - BC 5 Torre medievale di Stalvedro (ruderi) – fmn. 3893
 - BC 6 Complesso dell'Ospizio del San Gottardo (6.1 antica cappella dei morti fmn. 3818, sub. E; 6.2 stalla a pianta ottagonale fmn. 3831; 6.3 Ospizio vecchio (comprendente la cappella di San Gottardo) fmn. 3807; 6.4 ruderi dell'antico Ospizio della Vicinanza fmn. 3807; 6.5 monumenti a Guex; 6.6 alla Madonna; 6.7 a Suwaroff)
 - BC 7 Casa cantoniera – fmn. 3857
 - BC 8 Mulattiera della Tremola
 - BC 9 Strada ottocentesca della Tremola (dal Motto Bartola al confine Canton Uri)
 - BC 11 Complesso ottocentesco del Forte Airolo, comprensivo del suo sistema difensivo (Forte Foppa) – fmn. 1078
 - BC 12 Complesso dei forti del Motto Bartola (forte, arsenale basso e arsenale alto) – fmn. 1024, 1040, 1041
 - BC 13 Forte Fieud – fmn. 3841
 - BC 14 Nucleo di Fontana (nel suo complesso)
 - BC 15 Monumenti alle vittime del lavoro – fmn. 1295
 - BC 16 Forte San Gottardo – fmn. 3819
 - BC 17 Viadotto Fieud – fmn. 3872

2. Sono considerati beni culturali di interesse locale:
 - BC 21 Chiesa parrocchiale dei SS. Nazario e Celso – fmn. 56
 - BC 22 Oratorio di S. Antonio Abate a Valle – fmn. 517
 - BC 23 Oratorio dei Santi Gervasio e Protasio a Madrano – fmn. 675
 - BC 24 Oratorio di San Barnaba a Brugnasco – fmn. 1978
 - BC 25 Oratorio di S. Anna a Albinasca – fmn. 2516
 - BC 26 Oratorio di Santa Maria Maddalena a Fontana – fmn. 988
 - BC 27 Oratorio di Santa Maria Assunta a Nante – fmn. 816
 - BC 28 Cappella di Santa Maria a Bedrina – fmn. 2464
 - BC 29 Oratorio di Santa Maria Vergine a Stalvedro – fmn. 2069
 - BC 30 Cimitero, monumenti funebri e cappella funeraria progettata dall'arch. Mario Chiattonne – fmn. 343
 - BC 31 casa tradizionale leventinese – fmn. 255
 - BC 32 Vecchia Sosta – fmn. 3805



- BC 33 Albergo San Gottardo – fmn. 3807
- BC 34 Forte Sass da Pigna – fmn. 3819
- BC 35 Forte San Carlo – fmn. 3775
- BC 36 trincee militari – fmn. 3818 e 3831
- BC 37 riparo valangario – fmn. 3831

Inoltre:

- a) gli oggetti segnalati nella categoria 1.c della Tabella di valutazione dell'Inventario EFZE
 - b) i beni culturali militari riportati nell'Allegato 1
3. Per i seguenti beni culturali d'interesse cantonale è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997:
- n. 1 Passo del San Gottardo
 - n. 2 Nucleo di Fontana
 - n. 3 Campanile della Chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso
 - n. 4 Manufatti autostradali
 - n. 5 Complesso del Forte Airolo
 - n. 6 Fortificazioni di Motto Bartola
 - n. 7 Torre medievale di Stalvedro
 - n. 8 Monumento alle vittime del lavoro
 - n. 9 Viadotto Fieud

b) Effetti della protezione

- 1. Il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare.
- 2. Entro il perimetro di rispetto non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione del bene culturale. Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nel perimetro di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'Ufficio dei beni culturali. All'interno di questi perimetri di rispetto valgono i parametri edificatori previsti dal PR.
- 3. In particolare, per i perimetri di rispetto istituiti ai sensi della lettera a) pto 3. valgono i seguenti obiettivi e criteri d'intervento:

n.1 Passo del San Gottardo

Obiettivo: tutelare le vie storiche presenti, mantenere un'equilibrata e corretta relazione tra gli edifici e i manufatti monumentali protetti, il caratteristico paesaggio alpino esistente, aperto e luminoso, e gli impianti industriali (Parco eolico; elettrodotti) che si insedieranno nel comparto o di cui è possibile ipotizzare una modifica.

Criteri d'applicazione: le nuove opere e manufatti dovranno integrarsi nel paesaggio, relazionarsi correttamente con i beni culturali protetti, avere un carattere architettonico unitario. Per gli interventi architettonici sugli edifici non protetti, si richiede il mantenimento dei volumi e delle disposizioni tradizionali delle coperture, delle aperture e dei serramenti, l'uso di pigmenti tradizionali per le tinteggiature; è possibile l'utilizzazione di un linguaggio architettonico contemporaneo



n. 2 Nucleo di Fontana

Obiettivo: mantenere l'aspetto tradizionale del territorio che circonda l'insediamento, permettere un inserimento armonioso di eventuali nuovi contenuti infrastrutturali e urbanistici e gestire i percorsi e gli spazi di interrelazione interni all'insediamento in funzione della valorizzazione del patrimonio architettonico esistente

Criteri d'applicazione: le modifiche architettoniche e degli spazi di relazione dovranno correttamente rapportarsi con gli edifici protetti, in particolare per quel che riguarda la finitura delle pavimentazioni, dei giardini, dei percorsi pedonali. I manufatti accessori non dovranno essere invasivi o contrastare con la visibilità e la volumetria degli edifici protetti. Per gli interventi architettonici sugli edifici non protetti, si richiede il mantenimento delle disposizioni tradizionali delle aperture e dei serramenti, come pure l'uso di intonaci di fattura e di applicazione tradizionale, mentre per le tinteggiature si chiedono pigmenti tradizionali.

n. 3 Campanile della chiesa parrocchiale dei Santi Nazario e Celso

Obiettivo: mantenere l'aspetto tradizionale del tessuto edilizio, in prevalenza d'impronta ottocentesca, che circonda il bene culturale, pur permettendone la naturale evoluzione e trasformazione. Gli interventi sul patrimonio edilizio adiacente alla chiesa e al campanile protetto sono condotti con prudenti criteri conservativi, in particolare per l'isolamento e la corretta percezione (verticalità) della torre campanaria protetta.

Criteri d'applicazione: le modifiche architettoniche e degli spazi di relazione dovranno correttamente rapportarsi con il manufatto e l'edificio protetto, in particolare per quel che riguarda la finitura delle pavimentazioni, il tinteggio degli edifici civili. Impianti tecnici particolari (antenne telefonia mobile, antenne paraboliche) non dovranno interferire con interventi architettonici sugli edifici non protetti, si richiede il mantenimento delle disposizioni tradizionali delle aperture e dei serramenti, come pure l'uso di intonaci di fattura artigianale, analogamente a quanto richiesto per le tinteggiature (pigmenti tradizionali).

n. 4 Manufatti autostradali

Obiettivo: le modifiche architettoniche e urbanistiche del territorio adiacente ai manufatti autostradali progettati da Rino Tami e al Monumento alle vittime del lavoro di Vincenzo Vela questi manufatti sono condotte con rispetto per il franco e geometrico linguaggio architettonico dell'arch. Tami.

Criteri d'applicazione: le modifiche architettoniche e del terreno dovranno correttamente rapportarsi con gli aspetti spaziali e monumentali dei manufatti, in particolare per quel che riguarda la finitura delle pavimentazioni, dei giardini, dei percorsi stradali e dei posteggi (area della stazione). La costruzione di ripari fonici o l'eventuale copertura del tracciato autostradale non dovrà andare a detrimento della buona visibilità e autonomia architettonica dei manufatti protetti



n. 5 Complesso del Forte Airolo

Obiettivo: le trasformazioni degli edifici, dei manufatti e delle infrastrutture adiacenti che circondano il bene culturale protetto non devono contrastare, per materiale, disposizione, strutturazione architettonica, con il massiccio carattere del principale manufatto protetto; lo stesso principio valga per eventuali trasformazioni del terreno immediatamente adiacente che dovranno avvenire rispettando il carattere del monumento, come pure i principi di mimetizzazione per quel che concerne il forte Foppa.

Criteri d'applicazione: le modifiche architettoniche e degli spazi di relazione dovranno correttamente rapportarsi con il manufatti protetti in particolare per quel che riguarda la finitura delle pavimentazioni, il tinteggio degli edifici civili. Non dovranno essere modificate le opere di mimetizzazione esistenti attorno ai manufatti protetti.

n. 6 Fortificazioni di Motto Bartola

Obiettivo: le trasformazioni degli edifici, dei manufatti e delle infrastrutture adiacenti che circondano il bene culturale protetto, non devono contrastare, per materiale, disposizione architettonica, con il solido carattere dei manufatti protetti; lo stesso principio valga per eventuali trasformazioni del terreno immediatamente adiacente che dovranno rispettare i principi di integrazione e mimetizzazione nel territorio.

Criteri d'applicazione: le modifiche architettoniche e degli spazi di relazione dovranno correttamente rapportarsi con il manufatti protetti in particolare per quel che riguarda la finitura delle pavimentazioni, il tinteggio degli edifici civili. Non dovranno essere modificate le opere di mimetizzazione esistenti attorno ai manufatti protetti.

n. 7 Torre medievale di Stalvedro

Obiettivo: le trasformazioni del terreno o dei manufatti esistenti (autostrada; portale di Stalvedro; linee ad alta tensione) o la trasformazione o la realizzazione di nuovi manufatti che si situano nel perimetro protetto non contrastano con le peculiarità (rovine in pietrame legato con malta) e l'isolamento del manufatti protetto.

Criteri d'applicazione: le modifiche architettoniche dei manufatti e del terreno siti all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi con il manufatto protetto, in particolare per quel che riguarda la collocazione (tracciati), la morfologia, il materiale (è richiesto l'uso di materiali tradizionali).

n. 8 Monumento alle vittime del lavoro

Obiettivo: mantenere una corretta relazione spaziale e volumetrica tra il bene culturale protetto, gli stabili della stazione FFS e le aree immediatamente adiacenti (strade, posteggi, piazzali pedonali) in modo che gli interventi sugli stabili e sui sedimi siano condotti con razionalità e qualità per garantire l'isolamento e la corretta percezione (visibilità) del monumento.



Criteria d'applicazione: le modifiche dei sedimi (percorsi, posteggi, infrastrutture tecniche) e dei manufatti e degli stabili adiacenti al bene culturale all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi con il manufatto e il monumento protetto, in particolare per quel che riguarda la finitura delle pavimentazioni, gli arredi urbani, l'ubicazione dei posteggi, la sistemazione degli edifici ferroviari (tinteggi). Impianti tecnici particolari (manufatti ferroviari) non dovranno interferire spazialmente con il monumento. Si richiede qualità e coerenza formale negli interventi.

n. 9 Viadotto Fieud

Obiettivo: le trasformazioni del terreno naturale o la posa di nuove strutture (ripari) nell'area immediatamente adiacente al bene culturale protetto non devono contrastare con l'elegante e aerea peculiarità del manufatto protetto.

Criteria d'applicazione: le modifiche del terreno o la posa di nuovi manufatti dovranno correttamente rapportarsi con il manufatto protetto, in particolare per quel che riguarda la sistemazione del terreno e la posa di eventuali nuove strutture di protezione contro le intemperie (collocazione, visibilità, ecc.). In caso di eventuali nuove edificazioni o decise trasformazioni è auspicabile l'utilizzo di un linguaggio architettonico coerente e di buona qualità.

4. Per il resto sono applicabili i disposti della LBC.

c) Contributo finanziario alla conservazione

1. Il Comune partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse locale, previo esame del progetto d'intervento e quando i lavori non possono essere finanziati con altri mezzi.
 2. Il Comune partecipa inoltre ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse cantonale, salvo che non vi provvedano altri enti locali.
 3. Si applicano per analogia gli artt. 9 ss. della LBC 1997.
1. Sul territorio comunale sono vietati depositi, discariche e deponie di ogni genere, escluso le zone di discarica appositamente riservate e regolamentate dal Comune.
 2. Restano riservate le disposizioni tecniche e procedurali della LPA e delle rispettive ordinanze (in particolare dell'OTR - Ordinanza tecnica sui rifiuti).

Art. 39

Zona di discarica

Art. 40

Roulottes, mobile-Homes, ecc..

Sul territorio comunale é vietata la posa di case prefabbricate trainabili tipo roulottes e mobil-Homes.



NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI AIROLO

Art. 40a

1. Il Piano del paesaggio indica il perimetro del Piano particolareggiato del San Gottardo (PP-SG).

Piano particolareggiato del San Gottardo

2. Il PP-SG persegue i seguenti due obiettivi principali:

- il riordino e la valorizzazione della sommità del Passo del San Gottardo con riferimento ai valori paesaggistici, naturalistici, storico-culturali e monumentali presenti, e
- la realizzazione di un parco eolico alpino e la sua integrazione ottimale nel paesaggio della sommità del Passo.

Il PP-SG mira inoltre in particolare a

- a. salvaguardare e risanare, per quanto necessario, i valori paesaggistici, naturalistici e storico-culturali del comparto nel suo complesso;
- b. valorizzare il complesso monumentale dell'Ospizio (edificio principale e adiacenti)
 - recuperando i diversi elementi di testimonianza storica,
 - riordinando nei suoi immediati dintorni le destinazioni, le costruzioni e gli impianti presenti e
 - definendo qui le possibilità e gli interventi edificatori ex-novo;
- c. assicurare la conservazione della strada ottocentesca e della mulattiera della Tremola, beni culturali d'importanza cantonale;
- d. considerare e integrare nel concetto di recupero e valorizzazione della sommità la realizzazione di un parco eolico alpino, ciò anche in considerazione del suo futuro smantellamento e in assenza di rinnovo in coda al periodo di vita di detto parco, al più tardi entro 30 anni dalla concessione della licenza edilizia della sua prima parte esecutiva (scelte generazionale);
- e. considerare le implicazioni a livello turistico ed economico della valorizzazione del Passo e della realizzazione del Parco eolico allo scopo di ottenere un'integrazione ottimale dei diversi fattori implicati;
- f. integrare nel concetto di recupero della sommità anche il complesso delle opere militari in collaborazione con la Autorità federali e cantonali competenti;
- g. definire le regole d'inserimento dei monumenti minori nell'area del passo;
- h. proporre un riassetto dei flussi di traffico e della mobilità lenta con un conseguente adattamento delle rispettive infrastrutture (in part. strade, posteggi, sentieri).



NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI AIROLO

B) Piano delle zone

Art. 41 La divisione del territorio comunale in zone é stabilita dal piano delle zone che ne precisa i caratteri, la tipologia delle costruzioni, i requisiti e i vincoli edificatori.

Finalità

Art. 42 Parametri edificatori di zona

Valgono le seguenti prescrizioni (salvo per le zone NP, RS, ATC e ZR soggette alle prescrizioni particolari previste dai rispettivi articoli):

Zone	NT1	NT2	R4	R3	R2	T2	Ar1	Ar2	I
Altezze massime al colmo	12.00 15.50	8.00 11.50	12.00 15.50	9.00 12.50	6.50 10.00	6.50 10.00	10.00 --	10.00 12.50	12.00 15.00
Pendenza tetti *	50-70%	70-100%				60-80%			
I.s. max.	--	--	0.8	0.7	0.5	0.4			
I.e. (mc/mq)	--	--	--	--	--	--	2.0	4.0	6.0
I.o. max.	--	--	--	--	--		50%	50%	60%
Distanze minime in ml: > dai confini > dalle strade	**	**	4.50	4.00	3.50	4.00	4.00	4.00	5.00
	Valgono le linee d'arretramento indicate dai piani e l'art. 7 cpv. 6								
Area verde min.	30%	--	30%	30%	30%	30%	15%	15%	10%
Grado di sensibilità ai rumori	II	II	II	II	II	II	III	III	III

Bonus per infrastrutture turistiche sull'I.s.: +20% in tutte le zone di PR ove siano ammesse

* minima-massima indicativa / orientamento del colmo verso valle e coperture in toni scuri

** Prescrizioni particolari di distanza per le zone NT1 e NT2:

	NT1	NT2
su fondo aperto	a confine o a 1.50 ml	a confine o a 0.50 ml
verso edifici senza aperture	a confine o a 3.00 ml	a confine o a 3.00 ml
verso edifici con aperture	4.00	4.00



Art. 43

**Zona nucleo
tradizionale**

NT1 e NT2

1. Comprende il nucleo di Airolo e i nuclei delle frazioni di Valle, Madrano, Brugnasco e Nante.
2. Interventi ammessi: il riattamento, la trasformazione, la ricostruzione, l'ampliamento e la costruzione di nuovi edifici, e la combinazione fra gli stessi.
Contenuti ammessi: residenze, strutture turistico-alberghiere e attività non moleste; nella zona NT2 sono tollerate aziende agricole esistenti.
3. Tutti gli interventi edilizi sono ammessi unicamente se eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e ambientali riferentesi alla tipologia tradizionale ed agli spazi liberi del relativo nucleo, in particolare per quanto concerne le forme, le aperture, le pendenze e l'orientazione del tetto, l'uso di materiali tradizionali e le volumetrie.
4. Valgono le seguenti prescrizioni particolari:
 - a) L'impianto planovolumetrico deve rifarsi alla tipologia tradizionale caratterizzante il nucleo, rispettivamente il comparto in cui l'edificio si trova; nella zona NT1 va di regola ricercata la contiguità fra edifici lungo i fronti stradali.
 - b) Interventi su stabili non tradizionali devono mirare alla valorizzazione delle caratteristiche tipologiche summenzionate, pur proponendo elementi d'impronta moderna.
 - c) Elementi costruttivi d'impronta moderna sono giudicati caso per caso; in stabili tradizionali gli stessi possono essere ammessi se necessari per assicurare un'adeguata abitabilità dello stabile e se contribuiscono a valorizzare l'edificio.
 - d) Le costruzioni devono avere il tetto a falde con forma, sporgenze, orientamento e pendenze rispettosi dei tetti tradizionali e con copertura in tegole brune, ardesia, lamiera termolaccata, eternit-ardesia o scandole; non è autorizzata la formazione di terrazze nel tetto; la posa di pannelli solari è regolamentata dall'art. 20 cpv. 3.
 - e) In facciata, di regola, non è ammessa la formazione di portoni per autorimesse; è concesso il mantenimento di quelli esistenti, che possono essere sostituiti in legno con apertura ad anta. Le finestre dovranno essere distanziate e munite di gelosie o ferratine.
 - f) Per la costruzione di parapetti, balconi e loggiati si devono utilizzare materiali tradizionali; sono esclusi parapetti in silico-calcarì o simili, in lastre di cemento-amianto, in lamiere o lastre traslucide.
 - g) Tutte le facciate devono essere in muratura di pietra a vista o intonacate oppure parzialmente in legno (zoccolo in muratura); è escluso l'uso di materiali plastici. I tinteggi devono di regola armonizzare con quelli degli edifici circostanti; il giudizio spetta al Municipio.
I campioni dei materiali di finitura delle facciate colorati e non, devono essere eseguiti sulle facciate stesse e sottoposti dall'istante all'approvazione del Municipio prima dell'esecuzione.
 - h) Il Municipio può derogare sull'area verde minima nella misura necessaria per il rispetto della tipologia edilizia richiesta.
5. Vale il grado di sensibilità al rumore II ai sensi dell'art. 19 NAPR.



NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI AIROLO

- Art. 44**
- Zona nucleo protetto**
- NP**
1. Comprende i nuclei della frazione di Albinasca e di Fontana.
 2. Interventi ammessi: riattamenti e trasformazioni e la combinazione fra gli stessi.
Contenuti ammessi: residenze e aziende non moleste, sono tollerate le aziende agricole esistenti e l'utilizzazione agricola delle costruzioni agricole oggi in disuso.
 3. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche architettoniche, costruttive e ambientali delle altre costruzioni del nucleo, in particolare:
 - a) la proporzione, la forma e il tipo di infissi, aperture e sistemi di chiusura devono essere analoghi a quelli esistenti nel nucleo di Fontana;
 - b) é vietata l'apertura per l'accesso ad autorimesse;
 - c) coperture dei tetti: scandole di legno, lamiera piane di colore scuro, eternit-ardesia;
 - d) é vietata la posa di pannelli solari, così come la formazione di terrazze;
 - e) é ammessa la costruzione di un unico abbaino per ogni falda del tetto. Le dimensioni devono essere come quelle degli abbaini tipici esistenti.
 4. Gli spazi liberi devono essere salvaguardati. Eventuali sistemazioni e recinzioni devono essere realizzate con materiali che si inseriscono opportunamente nell'ambiente circostante.
 4. Vale il grado di sensibilità al rumore II ai sensi dell'art. 19 NAPR.
- Art. 45**
- Zone residenziali**
- R2, R3 e R4**
1. E' concessa l'edificazione di costruzioni con più appartamenti, di abitazioni singole o a schiera con edificazioni in contiguità
Nelle zone R3 e R4 sono pure ammessi contenuti di carattere commerciale, turistico, amministrativo, e attività di carattere non molesto.
 2. Per le aree esposte a debole pericolo di caduta di valanghe si applicano le disposizioni dell'art. 25 cpv 2 (zona valangaria).
 3. Per la fascia di zona residenziale R4 a tergo della stazione FFS, indicata sul piano con un retino, é prescritta la contiguità delle costruzioni per una profondità massima di m 12,00 dalla linea di arretramento fissata dal piano del traffico. All'interno della fascia ove é ammessa la contiguità non vengono conteggiati gli indici di occupazione e sfruttamento. Costruzioni oltre la profondità di contiguità di m 12,00 sono concesse, qualora, riferendo il calcolo all'intera particella e conteggiando anche le costruzioni entro detta profondità siano rispettati gli indici e tutte le altre prescrizioni di zona.
 4. Nella zona R4, per superfici di ca. 2'000 mq e oltre, i proprietari dei fondi interessati possono di comune accordo richiedere l'applicazione delle prescrizioni relative alla zona residenziale speciale RS



5. Nella "Fascia edificabile con prescrizioni particolari" di Muron (mapp. parziali no. 446, 448, 449 e 450) l'edificazione è subordinata ad una disposizione dei locali sensibili al rumore e/o all'approntamento di misure costruttive di protezione fonica in grado di assicurare il rispetto dei valori di pianificazione validi per il grado di sensibilità assegnato alla zona ai sensi dell'OIF.
6. Vale il grado di sensibilità al rumore II ai sensi dell'art. 19 NAPR.

Art. 46

Zona residenziale speciale

RS

1. Tutti gli interventi edilizi sono da attuare nell'ambito di un progetto unitario che persegua i seguenti obiettivi:
 - promuovere un'utilizzazione intensiva delle particelle,
 - promuovere la costruzione di residenze primarie, considerata una quotaparte minima dell'80% della SUL totale,
 - ottenere un inserimento urbanistico armonioso,
 - favorire un'alta qualità nell'insediamento con un'adeguata suddivisione degli spazi privati e collettivi,
 - minimizzare i costi energetici e di infrastrutturazione.
2. A tal scopo il Municipio, sentiti i proprietari, richiede ai promotori la presentazione di un piano di quartiere (PQ) indicante lo schema d'urbanizzazione del comparto, le superfici edificabili (delimitate mediante linee di costruzione e d'arretramento) i volumi edificabili e l'arredo esterno minimo in considerazione delle seguenti prescrizioni edificatorie:
 - a) altezza massima degli edifici al colmo: m 13.00
 - b) I.s. minimo = 0.5 e I.s massimo = 0.7
 - c) distanze:
 - distanza minima dai confini di zona:
4 ml, senza supplementi in relazione alla lunghezza delle facciate,
 - distanze fra edifici:
può essere richiesta la contiguità nel rispetto degli obiettivi formulati. Sono ammessi accordi fra i singoli proprietari in deroga ai disposti minimi della LAC (rapporti di vicinato),
 - distanze minime dall'area pubblica:
sono autorizzabili deroghe nel rispetto degli obiettivi formulati,
 - d) almeno i due terzi dei posteggi devono essere coperti.
3. I proprietari non consenzienti con il PQ elaborato dai promotori hanno la facoltà di inoltrare dei progetti alternativi per la loro proprietà, purché si integrino e completino in modo coerente il PQ proposto, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni edificatorie precedenti.
1. Vale il grado di sensibilità al rumore II ai sensi dell'art. 19 NAPR.



NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI AIROLO

- Art. 47**
- Zona turistica**
- T2**
1. Nelle zone turistiche T2 il Comune non provvede un equipaggiamento urbanistico sufficiente a garantire la residenza continuata.
Sono assicurate comunque le infrastrutture tecnologiche primarie.
Tramite appositi regolamenti e accordi con i privati, il Municipio si riserva tuttavia le seguenti facoltà:
a) di percepire speciali contributi per la costruzione di infrastrutture;
b) di limitare l'esercizio di determinati servizi a specifici periodi dell'anno (in particolare per il servizio di raccolta rifiuti);
c) di lasciare a carico dei privati l'espletamento di alcune opere di manutenzione in particolare lo sgombero della neve.
 2. Contenuti ammessi: residenze secondarie.
Il Municipio, nei termini delle limitazioni di cui al cpv. 1, può autorizzare la costruzione di residenze primarie.
Sono escluse tutte le aziende, con la sola eccezione di quelle non moleste strettamente collegate all'attività turistica.
 3. Per le zone esposte a debole pericolo di caduta di valanghe si applicano le disposizioni dell'art. 25 cpv. 2 (zona valangaria).
 2. Vale il grado di sensibilità al rumore II ai sensi dell'art. 19 NAPR.
- Art. 48**
- Zona per alloggi turistici collettivi**
- ATC**
1. E' ammessa la costruzione di colonie di vacanza, ostelli e simili infrastrutture collettive d'accoglienza, incluso l'ev. appartamento per il custode o gerente.
Sono esclusi alberghi e appartamenti di vacanza.
 2. Si applicano i parametri edificatori validi per la zona R4, ma con indice di sfruttamento massimo = 0.25.
 3. Vale il grado di sensibilità al rumore II ai sensi dell'art. 19 NAPR.
- Art. 49**
- Zone di risanamento**
- ZR**
1. La zona di risanamento comprende le superfici edificate di Airolo site in zona a forte pericolo di caduta di valanghe.
 2. Per gli interventi edilizi ammessi valgono le disposizioni della "zona valangaria".
 3. Vale il grado di sensibilità al rumore II ai sensi dell'art. 19 NAPR.
- Art. 50**
- Zona artigianale**
- Ar**
1. La zona Ar è suddivisa in 3 sottozone (Ar1, Ar1n e Ar2) differenziate in base ai parametri edificatori ed alle destinazioni ammesse.
 2. Interventi e contenuti ammessi nelle sottozone Ar1 e Ar2: riattazione, ricostruzione, ampliamenti e nuove costruzioni di carattere artigianale poco molesto.



NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI AIROLO

3. Interventi e contenuti ammessi nella sottozona Ar1n: riattazione, ricostruzione, ampliamenti e nuove costruzioni di carattere artigianale non molesto; il mutamento di attività esistenti poco moleste è ammesso se il grado di molestia viene ridotto.
4. La realizzazione di un'abitazione è concessa unicamente se collegata all'esercizio aziendale (appartamento del custode o del titolare).
3. Vale il grado di sensibilità al rumore III ai sensi dell'art. 19 NAPR.

Art. 51

Zona industriale

I

1. Interventi e contenuti ammessi: riattazione, ricostruzione, ampliamenti e nuove costruzioni di carattere industriale poco molesto. Il mutamento di attività esistenti poco moleste è ammesso se il grado di molestia non ne risulta accresciuto.
2. La realizzazione di costruzioni adibite ad abitazione è concessa unicamente se collegata all'esercizio delle costruzioni principali.
3. Deroghe alle altezze potranno essere concesse dal Municipio, se giustificate da esigenze tecniche degli impianti
4. Vale il grado di sensibilità al rumore III ai sensi dell'art. 19 NAPR.

C) Piano del traffico

Art. 52

Posteggi

1. Principio

Per nuovi edifici, riattazioni, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse nei termini specificati di seguito.

Su un fondo possono essere realizzati posteggi privati solo nella misura corrispondente alla realizzazione di edifici e impianti o ove lo preveda il piano della rete viaria.

Il Municipio fissa nell' "Ordinanza sui posteggi" le modalità e i termini d'applicazione delle presenti prescrizioni.

2. Fabbisogno e realizzazione di posteggi

2.1 *Modalità di copertura*

Per la realizzazione di posteggi occorre calcolare il fabbisogno teorico in base ai parametri stabiliti al cpv. 2.2.

Ove il numero di posteggi richiesto non può essere realizzato

- per motivi pianificatori o urbanistici codificati nelle presenti normative oppure
- per motivi tecnico-costruttivi o
- in quanto la loro formazione fosse contraria agli obiettivi del PR,

la differenza va conguagliata a seconda dei casi specificati di seguito (in ordine di priorità):



- con la locazione di un posto auto in un autosilo comunale (cpv. 3) e/o
- con la locazione di un parcheggio non coperto comunale (cpv. 3) e/o
- grazie all'ottenimento di un diritto d'uso privativo di altri parcheggi comunali o di parcheggi privati (cpv. 4) e/o
- con il pagamento di un contributo sostitutivo (cpv. 5).

2.2 Parametri per il calcolo del fabbisogno teorico

Il fabbisogno di posteggi necessari e ammessi per ogni edificio o impianto viene computato come segue:

- a) per abitazioni: 1 posto auto ogni 100 mq di SUL o frazione eccedente ca. 25 mq, comunque almeno 1 posto auto per appartamento; per abitazioni monofamiliari è autorizzato un posteggio supplementare;
- b) per uffici: 1 posto auto ogni 40 mq di SUL;
- c) per negozi: 1 posto auto ogni 30 mq di SUL;
- d) per le attività produttive di tipo artigianale-industriale vien determinato caso per caso: di regola vale 1 posto auto ogni 2 addetti o 500 mc di volume edificato;
- e) per esercizi pubblici: 1 posto auto ogni 8 mq di SUL e 1 posto auto ogni 2.5 letti.

Il numero dei posteggi necessari per utilizzazioni qui non specificate (come scuole, infrastrutture sportive, centri commerciali e culturali o altri edifici pubblici) è stabilito caso per caso dal Municipio, tenuto conto degli interessi pubblici e privati implicati; le norme VSS servono quale direttiva.

Se edifici e impianti sono usati per diversi scopi, il computo viene fatto separatamente per ogni tipo d'uso; se l'uso non è contemporaneo è concessa una congrua riduzione (ad esempio un negozio aperto solo di giorno e un bar aperto solo di sera).

3. Locazione di parcheggi comunali

Per le costruzioni entro un raggio di ca. 500 ml da un autosilo o da un parcheggio comunali designati per la locazione, vale l'obbligo (fino ad esaurimento delle disponibilità del Comune) di locazione del numero di posteggi necessari il cui fabbisogno non può essere coperto su fondo proprio. Le condizioni sono stabilite dall'Ordinanza sui posteggi. Qualora il fabbisogno sarà in futuro soddisfatto sul proprio fondo cade questo l'obbligo.

4. Uso privativo di parcheggi comunali o privati

Nel caso in cui i posteggi richiesti non potessero essere eseguiti per ragioni giuridiche o fattuali e quelli comunali in locazione distassero eccessivamente, il Municipio può concedere l'uso privativo di parcheggi di proprietà del Comune secondo le condizioni fissate nell'Ordinanza.

La concessione è soggetta al pagamento di una tassa annuale fino ad un massimo del 10% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.

Concessionario è il proprietario del fondo.



In alternativa il proprietario può locare presso altri privati, direttamente o tramite i propri affittuari, i necessari posti auto mancanti. Fa stato la certifica tramite validi contratti d'affitto per il numero di posteggi mancanti vincolati su parcheggi autorizzati con regolare licenza edilizia. Al momento della scadenza di detto contratto d'affitto, il proprietario è tenuto a provvedere ad una soluzione sostitutiva ai sensi del cpv. 2.1.

5. Contributi sostitutivi

Ove il fabbisogno di posteggi richiesto non può essere coperto in base ai cpv. 2., 3. e 4., il Municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari al 25 % del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.

I contributi sostitutivi vengono restituiti nella misura in cui l'obbligazione primaria di eseguire i posteggi venga adempiuta nel termine di 10 anni dall'imposizione.

Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza le modalità di calcolo e d'aggiornamento dell'importo contributivo, tenendo in considerazione le caratteristiche urbanistiche e infrastrutturali delle diverse zone edificabili.

6. Criteri costruttivi

La formazione di posteggi presuppone il rispetto delle norme VSS per il loro dimensionamento e quello degli accessi; l'accessibilità deve essere esente da intralcio o pericoli.

Per stabili con più di 9 appartamenti il 60 % dei posteggi devono essere inglobati nella costruzione.

6.1 *Posteggi non coperti*

La loro formazione è permessa alle seguenti condizioni:

- nelle zone di nucleo ove ciò non sia in contrasto con gli obiettivi del PR e la relativa politica di gestione dei posteggi (inserimento architettonico, gestione del traffico con concentrazione delle aree di sosta, in part. nell'autosilo comunale); in questi casi vanno posti ad una distanza minima di ml 0.50 dalla strada;
- nelle altre zone, fino a un massimo di 2 posti auto possono essere aperti direttamente sulla strada, perpendicolarmente all'asse stradale ad una distanza minima di ml 2.00 dall'area pubblica e di ml 0.50 dai fondi privati; negli altri casi i posteggi vanno ubicati all'interno della proprietà (non aperti sul marciapiedi o sulla strada) ad una distanza minima di ml 0.50 dall'area pubblica e dai fondi privati.

6.2 *Posteggi aperti ma coperti*

Di regola la distanza di pensiline o soste destinate ad area di posteggio deve essere di 1.50 m dai confini privati e di ml 4.00 dall'area pubblica.



E' permessa inoltre la copertura di posteggi aperti lungo le strade (esclusi i manufatti) solo se preesistenti all'entrata in vigore dal PR (4.1989), ciò alle seguenti condizioni:

- la copertura deve essere aperta su almeno tre lati; eccezioni possono essere concesse nei casi di parziale interrimento, su cui il Municipio decide caso per caso;
- la distanza della parte più sporgente della pensilina (gronda, ecc.) dal ciglio della strada e/o marciapiede deve essere di almeno ml 0.50;
- l'altezza libera del vano deve essere di almeno ml 2.50;
- i manufatti di copertura, sia per quanto concerne le forme che per i materiali impiegati, devono inserirsi in modo armonioso nel contesto; in tal senso vanno privilegiate strutture leggere.

6.3 *Autorimesse e strutture di sbarramento*

Rispetto ai confini privati l'edificazione di autorimesse contenenti fino ad un massimo di 2 posti auto può avvenire a confine se senza aperture oppure ad un minimo di ml 1.50 negli altri casi; autorimesse con più di 2 posti auto devono rispettare le distanze di zona, salvo nei casi di costruzioni sotterranee per cui vale la LE (art. 42 RLE).

Dall'area pubblica, sul fronte dell'entrata autorimesse, cancelli, porte, barriere di sbarramento o simili devono avere una distanza di almeno ml 5.50 nelle zone abitative, e di ml 8.00 in zona artigianale o industriale.

Lungo le strade di servizio SS, autorimesse per al massimo 2 posti auto o strutture di sbarramento possono distare eccezionalmente fino a 2.00 ml dal ciglio (incluso ogni ingombro costruttivo), a condizione che le chiusure siano dotate di un dispositivo automatico d'apertura telecomandabile a distanza e se l'accessibilità è esente da intralcio o pericolo per gli altri utenti. Il Municipio può accordare eccezioni fino ad un minimo di ml 0.50 e/o esentare dall'obbligo di prevedere un dispositivo automatico di chiusura lungo le strade di servizio secondarie con carichi veicolari contenuti e all'interno dei nuclei.

Art. 53

Visibilità e accessi

1. Per le strade cantonali e comunali la visuale dovrà essere esaminata e determinata sul posto in funzione delle esigenze di sicurezza del traffico, adeguando di conseguenza le opere di cinta.
2. Per una profondità di almeno m 4.00 dal medesimo confine, accessi a autorimesse o posteggi possono avere una pendenza massima del 5%. I raccordi laterali devono avere un raggio minimo dimensionato in base alle norme VSS (strade comunali e private).
3. Sono riservate le disposizioni della LPA e relative ordinanze d'applicazione per quanto riguarda le opere di protezione o di risanamento fonico e contro l'inquinamento atmosferico.



- Art. 54**
- Costruzione di strade private**
1. La costruzione di strade private di accesso a uno o più fondi é soggetta a concessione da parte delle Autorità comunali.
 2. La domanda di concessione deve essere accompagnata dai piani dettagliati, corredati da una relazione tecnica, da cui risultino la situazione planimetrica, il profilo longitudinale, le diverse sezioni, i raccordi con le strade pubbliche e le indicazioni sull'evacuazione delle acque meteoriche.
 3. Il Municipio può stabilire linee di arretramento e di costruzione alla medesima stregua delle strade comunali e dà le direttive per il raccordo con le strade pubbliche.
 4. Strade private di lottizzazione dovranno avere una larghezza minima di m 3,00. In funzione dell'importanza e della lunghezza della strada possono essere imposti aumenti di larghezza e piazze di scambio e di giro.
 5. La costruzione di una strada privata può essere vietata se contrasta con gli scopi del PR o se interferisce negativamente con la rete viaria, le attrezzature pubbliche o la suddivisione in zone previste dal PR.

D) Piano degli edifici e delle attrezzature di interesse pubblico AP-EP

- Art. 55**
- Zone per edifici ed attrezzature di interesse pubblico**
1. Comprende le superfici e gli edifici riservati esclusivamente per attività di interesse pubblico.
Per edifici e attrezzature della Confederazione e del Cantone vale l'obbligo di coordinare, giusta l'art. 2 LPT.
 2. Per quanto concerne le norme edilizie, salvo quanto già specificato in dettaglio negli art. 56 e 57, il Municipio stabilirà le modalità d'intervento tenuto conto delle disposizioni tecniche particolari per ogni tipo di edificio o attrezzatura.
Le distanze da confine sono stabilite dalle linee d'edificazione o, in assenza delle stesse, in corrispondenza alle zone adiacenti.

Per gli edifici qui specificati valgono i seguenti parametri:

<i>Descrizione</i>	<i>altezza massima</i>	<i>distanze da confine</i>	<i>l.e.</i>
EP1,EP2, EP3 e EP8	cfr. zona NT1	cfr. zona NT1	--
EP5, EP6 e EP7(6a)	cfr. zona NT1	cfr. zona NT1	4.0
AP13 (9)	cfr. zona R4	cfr. zona R4	5.0
AP21 (14c)	cfr. zona R4	cfr. zona R4	6.0

Per l'oggetto AP19 al fmn. 1312 e 1313p le costruzioni devono essere di principio interrato e non devono sporgere oltre la quota dell'accesso in provenienza dal fmn. 284.

Oggetto AP 19b (20) – Opera di presa al servizio dell'acquedotto e della centralina idroelettrica Ghiacciaia: nell'ambito dell'eventuale procedura edilizia inerente ad interventi previsti sull'oggetto, vige l'obbligo di quantificare i deflussi minimi che attualmente defluiscono per esfiltrazione dal manufatto di prelievo e di adottare misure tecniche in modo da assicurare in alveo deflussi minimi della stessa quantità.



3. Valgono i seguenti gradi di sensibilità al rumore:		
<i>Codice (vecchio)</i>	<i>descrizione oggetto</i>	<i>GdS</i>
<u>Edifici di interesse pubblico (EP)</u>		
EP 1 (1)	Amministrazione comunale	II
EP 2 (2)	Sala comunale	II
EP 3 (3)	Casa patriziale con sala del Consiglio comunale	II
EP 4 (4)	Chiese	II
EP 5 (5)	Scuola materna	II
EP 6 (6)	Scuola medie e elementare	II
EP 7 (6a)	Posta	II
EP 8 (6b)	Centro comunale multifunzionale	v. art. 56
<u>Attrezzature di interesse pubblico (AP)</u>		
AP 11 (7)	Cimitero	II
AP 12 (8)	Magazzino comunale	II
AP 13 (14a)	Area di svago e posteggio	II
AP 14 (10)	Impianto depurazione IDA comunale	--
AP 15 (9)	Attrezzature sportive comunali	II
AP 16 (14)	Attrezzature turistico-ricreative pubbliche e private d'interesse pubblico	v. art. 57
AP 17 (14b)	Area pubblica di compostaggio e per rifiuti riciclabili	--
AP 18 (11)	Centrale idroelettrica comunale (Calcaccia)	III
AP 19	Centralina idroelettrica Ghiacciaia	II
AP 19b(20)	Opere di presa al servizio dell'acquedotto e della centralina Ghiacciaia	
AP 21 (12)	Centro di manutenzione delle strade nazionali	III
AP 22 (--)	Centro tecnico-amministrativo militare	III
AP 23 (13)	Area di servizio autostradale	III
AP 24 (12)	Centro di manutenzione delle strade cantonali	III
<u>Edifici e attrezzature private di interesse pubblico (EPp/APp)</u>		
AP 31 (15)	Centrale idroelettrica Lucendro	III
AP 32 (--)	Albergo, stazione intermedia e infrastrutture di supporto della funivia	II

Art. 56

Zona mista per edifici d'interesse pubblico

1. L'area EP no. 8 comprendente
 - i mappali no. 96 e 98, inclusi i passaggi pedonali adiacenti,
 - il mappale 348 RFD Airolo escluso il passaggio veicolare e
 - la parte ineditata del mappale no. 95 fino alla quota di 1160 m.s.l.m.
 deve essere oggetto di un intervento costruttivo di carattere unitario ad opera dell'ente pubblico e/o di privati in cui sono ammessi i seguenti contenuti:
 - sala polivalente,
 - infrastrutture per il tempo libero,
 - infrastruttura alberghiera o residenziale,
 - negozi per una SUL massima di ca. 1500 mq,
 - piccoli uffici, depositi,
 - posteggi prevalentemente interrati fino ad un massimo di 150 posti auto con accesso da Via Stazione,
 - piazza pubblica su Via S. Gottardo.
2. Vanno rispettate le seguenti prescrizioni edificatorie:
 - a) altezza massima alla gronda: quota 1'173.50 m.s.l.m.
 - b) nessun vincolo d'occupazione e di sfruttamento
 - c) distanze minime tra edifici e dai confini:
 - . a confine o a ml. 1.50 da confine su fondo aperto
 - . 3.00 m. verso un edificio
 - . 4.00 m. verso edifici con aperture.
 Spazi e locali aperti al pubblico devono essere accessibili ad invalidi motulesi secondo le prescrizioni vigenti.
3. Vale il grado di sensibilità al rumore II ai sensi dell'art. 19 NAPR.



Art. 57

Zona mista per attrezzature turistico-ricreative pubbliche e private d'interesse pubblico

1. L'area AP no. 16 in zona Di là dall'Acqua accoglie infrastrutture turistico-ricreative di carattere extra-regionale. Essa deve essere oggetto di un intervento costruttivo di carattere unitario ad opera dell'ente pubblico e/o di privati. Sono ammessi i seguenti contenuti:
 - stazione di partenza della teleferica e relative infrastrutture di supporto (garages per i macchinari, officina, ecc.)
 - infrastrutture sportive e di svago quali pista di ghiaccio, piscina, tennis, maneggio e altri impianti simili e di supporto,
 - caseificio dimostrativo,
 - posteggi aperti e coperti fino ad un massimo di complessivi 600 posti.

2. Gli interventi devono essere preceduti dalla realizzazione dell'urbanizzazione primaria (nuovo accesso e ev. servizi tecnologici) segnalata dal Piano. L'inserimento delle nuove volumetrie e delle infrastrutture aperte deve avvenire ortogonalmente rispetto al nuovo asse, tenendo in considerazione l'impostazione concettuale contenuta nello schema indicativo descritto nel Piano "Situazione generale" allegato al Rapporto di pianificazione (complemento novembre 1992). Le volumetrie edificate fuori terra devono concorrere alla formazione di un'immagine paesaggistica e urbanistica unitaria e di pregio.

3. Per le aree di protezione della natura valgono le prescrizioni dell'art. 27 bis. La zona AP 16 è assegnata al grado di sensibilità III ai sensi dell'art. 19 NAPR.

4. Vanno rispettate le seguenti prescrizioni edificatorie:
 - a) indice d'occupazione: nessun vincolo
 - b) indice d'edificabilità massimo: I.e. = 3.5 mc/mq computato complessivamente sulle superfici definite dal Piano "edificabili con volumetrie fuori terra"
 - c) distanze minime tra edifici e dai confini:
 - . a confine o a ml. 1.50 da confine su fondo aperto
 - . 3.00 m. verso un edificio
 - . 4.00 m. verso edifici con aperture.
 Spazi e locali aperti al pubblico devono essere accessibili ad invalidi motulesi secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 58

Zona per edifici ed attrezzature private di interesse pubblico

1. Comprende le superfici e gli edifici di proprietà privata destinati ad attività di interesse pubblico. Il cambiamento di destinazione di detti edifici ed attrezzature esistenti implicano l'allestimento di una variante del PR in vigore.

2. Valgono le prescrizioni edificatorie dell'art. 55 cpv. 2.



NORME D'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI AIROLO

- Art. 59**
- Zona ferroviaria**
1. Nella zona ferroviaria gli interventi con incidenze di carattere territoriale e di natura paesaggistico-ambientale devono essere coordinati ai sensi dell'art. 2 LPT.
 2. Costruzioni estranee all'esercizio ferroviario sono ammesse previa necessaria modifica del PR.
 3. Nell'ambito di future ridefinizioni delle funzioni ferroviarie le FFS sono tenute a coordinarle con le esigenze territoriali del Comune, segnatamente al fine di ottenere una valorizzazione reciproca delle potenzialità di sviluppo nelle aree di contorno della Stazione.

E) Piano degli impianti tecnologici

- Art. 60** Il piano degli impianti tecnologici specifica gli interventi inerenti l'acquedotto, le canalizzazioni e la depurazione delle acque.
- Definizione** Il piano ha carattere indicativo.



IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

1. Oltre ai casi specificati nelle presenti normative, il Municipio può concedere altre deroghe alle presenti disposizioni.

Deroghe

2. Ogni deroga è subordinata all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:
 - esistenza di una situazione eccezionale,
 - rispetto delle finalità e dello spirito del PR,
 - rispetto dell'interesse pubblico,
 - rispetto di altri interessi privati preponderanti (vicini).
3. La decisione sulle deroghe deve essere motivata in modo esauriente al momento della concessione della licenza edilizia.

9. Versione 11.2001 / 12.2002
10. Versione 2003
11. Versione 8.2007
12. Versione 11.2010
13. Versione 06.2012
14. Versione 04.2013
15. Versione 12.2014 (11.2015- TCA)

944-NAPR_1412-CdS
FP/ar



BENI CULTURALI MILITARI fuori dal perimetro del PPSG

ALLEGATO 1 - NAPR

Nr opera	Nr immob.	Nr_Sbarr	x_coord	y_coord	Toponimo	Proposta	Misure
A 08305 01 (*)	TI 02091	2324	691085	153165	STALVEDRO N2, NORD-SUD	doc	
A 08307	TI 02110	2323	688720	154080	GALLERIA DEL GOTTARDO N2	Cparz	mant
A 08309	TI 00432	2323	689385	153700	BLOCKHAUS ALBINENGO	Cintegr	mant
A 08310	TI 00432	2323	689370	153680	RIGHTSTOLLEN	Cintegr	mant/el
A 08315	TI 00410	2322	688225	153745	GALLERIA ACCANTONAMENTO	Cintegr	mant/el
A 08316	TI 00413	2322	688000	154000	FLANKIERGALERIE WEST	Cintegr	mant
A 08317	TI 00413	2300	688080	154250	MOTTO BARTOLA	doc	
A 08319	TI 00410	2322	687955	153720	FORT AIROLO	Cintegr	mant
A 08320	TI 00439	2322	687840	153754	BEDRINA FOSS, SINISTRA	Cintegr	mant
A 08321	TI 00439	2322	687835	153705	BEDRINA FOSS, DESTRA	Cintegr	mant
A 08323	TI 00439	2322	687850	153550	BEDRINA 1 DESTRA	Cintegr	mant
A 08324	TI 00439	2322	687890	153535	BEDRINA	Cintegr	mant
A 08325	TI 00439	2322	687890	153535	BEDRINA	Cintegr	mant
A 08326	TI 00439	2322	687910	153527	BEDRINA KUPPE	Cintegr	mant
A 08327	TI 00439	2322	687935	153535	BEDRINA KUPPE	Cintegr	mant
A 08329	TI 00410	2322	688350	153860	BEDRINA EST	Cintegr	mant
A 08335	TI 00270	2322	688355	154010	QUADRA PRADASCIO	Cintegr	mant
A 08336	TI 00270	2322	688348	154087	PRADASCIO 1 A	Cintegr	mant
A 08337	TI 00270	2322	688390	154125	PRADASCIO 1	Cintegr	mant
A 08342	TI 00430	2322	688355	154315	FLANKENGALERIE OST	Cintegr	mant
A 08343	TI 00430	2322	688380	154370	FLANKENGALERIE OST	Cintegr	mant/el
A 08344	TI 00430	2322	688625	154365	CIMA DEL BOSCO	Cintegr	mant
A 08345	TI 00430	2322	688805	154500	BOSCO DI FUNTEI	Cintegr	mant
A 08346	TI 00408	2322	688900	154400	SOTTO IL BOSCO DI FUNTEI	Cintegr	mant
A 08350	TI 00408	2322	689100	154445	STUEI	Cintegr	mant
A 08351	TI 00408	2322	689180	154475	STUEI 1 SOTTO	Cintegr	mant
A 08352	TI 00408	2322	689200	154535	STUEI 2 EST	Cintegr	mant
A 08353	TI 00408	2322	689240	154635	SASSO ROSSO	Cintegr	mant
A 08355	TI 00408	2322	689050	154545	STUEI 1	Cintegr	mant
A 08356	TI 00408	2322	688920	154535	STUEI 2	Cintegr	mant
A 08360	TI 00469	2322	687850	154120	CASSINO 1	Cintegr	mant
A 08361 01	TI 00469	2322	687850	154100	CASSINO EST	Cintegr	mant
A 08361 02	TI 00469	2322	687775	154075	CASSINO MEZZO	Cintegr	mant
A 08361 03	TI 00469	2322	687725	153975	CASSINO OVEST	Cintegr	mant
A 08362	TI 00469	2322	687730	154100	CASSINO 2	Cintegr	mant
A 08363	TI 00469	2322	687660	153990	CASSINO 3	Cintegr	mant
A 08364	TI 00469	2322	687600	154030	CASSINO 4	Cintegr	mant
A 08365	TI 00469	2322	687600	154040	CASSINO 5	Cintegr	mant
A 08368	TI 00422	2322	687800	154800	MOTTO DI DENTRO	Cintegr	mant
A 08370	TI 00274	2301	687780	154250	FOPPA GRANDE	Cintegr	mant/el
A 08371	TI 00274	2322	688190	154610	FOPPA GRANDE EST	Cintegr	mant
A 08372	TI00274	2322	687585	154310	FOPPA GRANDE OVEST	Cintegr	mant
A 08380	TI 00264	2322	687010	155045	PONTE TREMOLA DESTRA	Cintegr	mant
A 08381	TI 00264	2322	686965	155180	PONTE TREMOLA SINISTRA	Cintegr	mant
A 08382	TI 00264	2319	686960	156100	PONTE BASSA DELLA SELLA	Cintegr	
A 08389 01	TI 0224	2301	686150	157200	SAN GOTTARDO C/O MONOBLOCK	doc	
A 08395	TI 00275	2301	685566	157212	SAN CARLO SUD	Cparz	mant est
A 08407	TI 00108	2322	686900	153730	SOTTO PIAN SECCO 2 LA BOL	Cintegr	mant
A 08409	TI 00108	2322	686970	153650	SOTTO PIAN SECCO 3 LA BOL	Cintegr	mant
F 18352	TI 00410	2322	687955	153545	BEDRINA est	Cintegr	mant
F 18905 (*)	TI 00408	2301	689110	154450	STUEI	Cintegr	mant
T 04404 01	TI 02091	2324	691130	153130	STALVEDRO SUD-NORD	doc	
T 04404 02	TI 02091	2324	691135	153140	STALVEDRO NORD-SUD	doc	
T 04409	TI 02117	2323	689170	153575	AIROLO PORTALE GALLERIA	doc	

Abbreviazioni: Citnegr conservare integralmente mant mantenere lo stato attuale dell'opera
 Cparz conservare parzialmente mant/el mant + elettricità
 doc documentare mant est mantenere l'aspetto esterno



architettura
urbanistica
territorio
economia

tel +41 91 825 82 21
fax +41 91 825 82 22

ch-6780 airolo - via stazione /cp 01
ch-6501 bellinzona - viale stazione 9 /cp 2150

info@studiohabitat.ch
www.studiohabitat.ch

Prima stesura (1986):
URBIPLAN - arch. G.P. Mina, Lugano

Rielaborazioni fino al 2006:
PUBLIPLAN studio di pianificazione SA Bellinzona-Airolo



NORME D'ATTUAZIONE DEL PR DI AIROLO

adottate dal Consiglio Comunale

il 17 luglio 1986

approvate dal Consiglio di Stato

l' 11 aprile 1989
con ris. no. 2534

SUCCESSIVE MODIFICHE	proposta Municipale	adozione del CC	approvazione del C.d.S (ris. no.)
1. Varianti Funivia e ex-Motta	11.1.93	10.2.93	14.9.93 (7754)
2. Variante di piccolo conto Muron	6.2.94		(senza ricorsi)
3. Variante di piccolo conto ex-Motta	3.7.94		(senza ricorsi)
4. Variante parziale di PR 1998	11.1.2000	13.3.2000	6.11.2001 (5156)
5. Variante di PR 2006 (gradi sensibilità)	17.11.2003	15.12.2003	15.11.2005 (5368)
6. Variante di PR 2006 (zone di pericolo)	17.11.2003	15.12.2003	15.5.2007 (2356)
7. Varianti di PR 2009 (Paesaggio e eolica) e relativa decisione del TCA del 8.11.2011	22.5.2009	22.6.2009	10.11.2010 (5611)
8. Varianti di PR Ghiacciaia e gradi sensibilità	12.8.2011	14.11.2011	17.4.2012 (2007)
9. Variante di PR Stalla di là dell'Acqua	19.11.2012	21.12.2012	10.4.2013 (1828)
10. Variante di PR "San Gottardo"	13.11.2013	16.12.2013	17.12.2014 (5823)
			e decisione TCA del 19.11.2015 (ricorso respinto)

francesca pedrina
architetto ethz reg-a sia otia
pianificatrice ethz-nds reg-a fsu

fabio pedrina
economista lic. oec publ.
pianificatore ethz-nds reg-a fsu